Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 febbraio 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1999

2000

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - I.A.T.P. - Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, recante «Definizione della nozione di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale», come modificata ed integrata dall'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

VISTO in particolare, l'articolo 9 che prevede l'emanazione di un Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di I.A.T.P., nonché la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli, le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro e per l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico-sociali e la competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3°, dell'articolo 84, della legge regionale 13/1998 con detto Regolamento vanno inoltre definite le modalità per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie ad attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli I.A.T.P., alla quale possano accedere anche gli uffici regionali;

RITENUTO inoltre opportuno ridefinire anche i criteri per l'accertamento della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'articolo 12, della legge 153/1975;

VISTO il testo di Regolamento per la definizione dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura, in sostituzione di quello approvato con D.P.G.R. n. 0294/Pres. del 9 settembre 1997, registrato alla Corte dei Conti il 29 succ., Registro 1, foglio 371;

ATTESO che su tale testo la II Commissione consiliare si è espressa nella seduta del 18 maggio 1999, e che è già stato acquisito il prescritto parere delle parti economico-sociali in data 1 marzo 1999;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 17 giugno 1999, ha espresso parere favorevole;

VISTO il Regolamento (CE) n. 950/1997, del Consiglio del 20 maggio 1997, ed in particolare gli articoli 5 e 9;

VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, ed in particolare gli articoli 5 e 87;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 C.C., ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge 9 maggio 1975, n. 153, relativa all'attuazione delle direttive del Consiglio della commissione europea per la riforma dell'agricoltura, ed in particolare l'articolo 12;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 233 recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2561 del 6 agosto 1999, come modificata con successiva delibera n. 3433 del 10 novembre 1999;

DECRETA

È approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, per la certificazione della qualifica dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - I.A.T.P.», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 gennio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 2

Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - I.A.T.P.

CAPO I

I.A.T.P. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Nei Capi I e II del presente Regolamento vengono stabilite, in esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge», le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - I.A.T.P., la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli Imprenditori Agricoli, le modalità di acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

2. La qualifica di I.A.T.P. di cui al presente Capo si applica a tutti i procedimenti amministrativi ove la stessa costituisce presupposto per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.

Art. 2

(Qualifica di I.A.T.P. per le persone fisiche)

1. Ai fini della legge, sono considerati Imprenditori Agricoli a Titolo Principale - persone fisiche:

a) gli imprenditori agricoli lavoratori autonomi - titolari di una posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. e che siano in possesso di sufficiente capacità professionale. Per titolari di posizione previdenziale, si intendono tutti i soggetti per i quali vengono versati i contributi previdenziali. La qualifica di I.A.T.P. prescinde dalla qualifica soggettiva risultante ai fini previdenziali;

b) gli imprenditori agricoli che dimostrino i seguenti requisiti:

   1) di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di I.A.T.P. se i redditi, diversi da quelli agrari, dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A.;

   2) di dedicare alla attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;

   3) di possedere una sufficiente capacità professionale;

c) le società semplici di cui all'articolo 2251 del Codice Civile (C.C.) e le società in nome collettivo di cui all'articolo 2291 C.C. qualora almeno la metà dei soci rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero dall'atto costitutivo, riguardi l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

d) le società in accomandita semplice di cui all'articolo 2313 del C.C., qualora almeno la metà dei soci accomandatari rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo riguardi l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all' acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali.

Art. 3

(Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P. - Persona fisica)

1. La titolarità della posizione previdenziale di cui alla lettera a), dell'articolo 2, viene comprovata da idoneo certificato di iscrizione, ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per reddito proveniente dall'azienda agricola così come indicato alla lettera b), punto 1), dell'articolo 2, si intende il cumulo dei redditi dominicali, agrari o derivanti da attività imprenditoriali considerate agricole a termine di legge o di decreto imputabili alla persona fisica.

3. Il reddito complessivo di cui alla lettera b), punto 1), del precedente articolo 2, si desume dalla dichiarazione dei redditi.

4. La percentuale del 25% richiamata dall'ultima parte della lettera b), punto 1), dell'articolo 2, va presa in esame solamente qualora il reddito proveniente dall'azienda agricola risulti inferiore al 50% del reddito complessivo; nel caso in cui più soggetti partecipino in qualità di soci alla attività dell'azienda, il confronto va effettuato per ciascuno di essi con riferimento alla relativa quota del volume d'affari complessivo sviluppato dall'azienda medesima, determinata proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

5. Le pensioni agricole non sono considerate reddito proveniente dall'azienda agricola, ma devono essere computate nel reddito complessivo dell'imprenditore.

6. Per l'assolvimento del requisito temporale di cui alla lettera b), punto 2), dell'articolo 2, è comunque necessario che la persona fisica dedichi all'attività agricola oltre il 50% del tempo di lavoro che una persona fisica impiegata a tempo pieno dedicherebbe all'attività lavorativa. Ai fini dell'individuazione del tempo complessivo di lavoro, si fa riferimento all'impiego annuo dell'Unità di Lavoro Uomo, pari a 1.900 ore.

7. I parametri reddituali e temporali di cui ai commi precedenti, vanno riferiti all'annata precedente a quella di presentazione della domanda tesa ad ottenere la qualifica di I.A.T.P..

8. Il requisito della capacità professionale di cui agli articoli 2 e 4 del presente Regolamento, va dimostrato ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge.

9. Con riferimento alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 2, della legge, per attestato di frequenza si intende l'attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e specificamente indirizzati ai soggetti che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

10. Con riferimento alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, della legge, si considera aver esercitato continuativamente per un triennio le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, il soggetto iscritto per lo stesso periodo negli elenchi previdenziali relativi al settore agricolo.

11. Per l'imprenditore agricolo già iscritto all'Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, si prescinde dalla verifica del requisito della capacità professionale in quanto già accertato all'epoca dell'iscrizione.

Art. 4

(Qualifica di I.A.T.P. per le persone diverse dalle persone fisiche)

1. Ai fini della legge, sono considerati I.A.T.P. - persone diverse dalle persone fisiche:

a) le società per azioni di cui all'articolo 2325 del C.C., le società in accomandita per azioni di cui all'articolo 2462 del C.C. e le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2472 del C.C., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   1) lo statuto preveda l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;
   2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo ricavabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;
   3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola;
b) le società cooperative di cui all'articolo 2511 del C.C., i consorzi di cui all'articolo 2612 del C.C. e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del C.C. che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, della legge, ottemperino alle seguenti ulteriori condizioni:
   1) l'oggetto sociale riguardi unicamente l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;
   2) almeno due terzi dei soci o consorziati siano in possesso della qualifica di I.A.T.P.

Art. 5

(Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P. - persone diverse dalle persone fisiche)

1. Il requisito reddituale di cui alla lettera a), punto 2), dell'articolo 4 del presente regolamento, deve sussi-

stere in ciascuno dei bilanci approvati negli ultimi due anni.

2. Ai fini della lettera a), punto 3), dell'articolo 4, del presente Regolamento, una persona già preposta alla conduzione di un'azienda agricola non può essere preposta alla conduzione di altra azienda sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra, anche se l'azienda è sita al di fuori del territorio regionale. Resta comunque ferma la possibilità per il preposto di condurre la propria azienda agricola.

Art. 6

(Beneficiari non soggetti alla iscrizione al Registro delle Imprese)

1. I soggetti per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese indicati al comma 2, dell'articolo 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77. Gli stessi sono ammessi a beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria, qualora finalizzati alla agricoltura eco-compatibile, ovvero siano a ciò autorizzati da specifiche leggi di intervento.

2. Gli organismi associativi degli imprenditori, gli Enti e gli altri soggetti pubblici o privati, individuati al comma 2, dell'articolo 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ancorchè non iscritti al Registro delle imprese, possono beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura, qualora finalizzati alla agricoltura eco-compatibile, ovvero siano a ciò autorizzati da specifiche leggi di intervento.

CAPO II

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI I.A.T.P. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6/1996

Art. 7

(Compiti delle C.C.I.A.A.)

1. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998 e dell'articolo 9 della legge regionale 6/1996 come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998, la certificazione della qualifica di I.A.T.P., secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. È competenza delle C.C.I.A.A. organizzare un archivio informatizzato unitario dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli I.A.T.P., al quale possano accedere anche gli uffici della Amministrazione regionale, integrando l'archivio già esistente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, secondo le modalità del presente Regolamento.

3. La gestione informatizzata dei dati mediante l'utilizzo dell'archivio di cui al comma 2, avrà inizio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Le C.C.I.A.A. adottano un modello di domanda atto all'ottenimento della certificazione di I.A.T.P. di contenuto uniforme sull'intero territorio regionale, applicando le disposizioni in materia di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 8

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda tesa ad ottenere la certificazione della qualifica di I.A.T.P. è presentata da parte del titolare dell'Impresa alla C.C.I.A.A. presso la quale la stessa è iscritta ai sensi dell'articolo 8 della legge 580/1993, corredata dalla seguente documentazione:

a) per le imprese individuali:
   1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte del titolare dell'Impresa;

b) per le società di persone:
   1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte di ogni singolo socio I.A.T.P. (per le S.a.s. solo dai soci accomandatari I.A.T.P.);

c) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata:
   1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante;
   2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda, individuata nell'allegato C);

d) per le società cooperative, i consorzi e le società consortili:
   1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante;
   2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda individuata nell'allegato C);
   3) elenco soci o consorziati sottoscritto dal legale rappresentante;
   4) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato C), da rilasciare da parte del singolo socio o componente I.A.T.P.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono costituire parte integrante della domanda di cui al comma 4 dell'articolo 7.

Art. 9

(Modalità di certificazione)

1. La qualifica di I.A.T.P. è attestata dalla C.C.I.A.A. mediante il rilascio all'interessato di idoneo certificato. Le C.C.I.A.A. predisporranno tale certificazione utilizzando come base i modelli predisposti per l'iscrizione al Registro delle imprese - approvati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 - integrati con le seguenti ulteriori informazioni:

a) per i soggetti di cui al n. 2) della lettera a) dell'articolo 7 del D.P.R. 581/1995:

   1) qualifica di I.A.T.P dei soci accomandatari ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle società in accomandita semplice;

   2) qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle società in nome collettivo;

   3) qualifica di I.A.T.P. dell'Impresa per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative;

b) per i soggetti di cui al n. 3) della lettera a) dell'articolo 7 del D.P.R. 581/1995:

   qualifica di I.A.T.P. dell'impresa;

c) per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui ai nn. 7) e 8) della lettera a) dell'articolo 7 del D.P.R. 581/1995:

   qualifica di I.A.T.P. dell'imprenditore;

d) per le società semplici di cui al n. 9) della lettera a) dell'articolo 7 del D.P.R. 581/1995:

   qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. della società.

2. Il certificato di cui al comma precedente, oltre alla qualifica di I.A.T.P., attesterà anche l'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993.

3. La qualifica di I.A.T.P. decorre, in caso di accoglimento della domanda, dalla data di presentazione della stessa.

Art. 10

(Comunicazioni di variazione)

1. Compete agli interessati comunicare alle C.C.I.A.A. eventuali variazioni delle condizioni comportanti la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P., compresa la cessazione della attività agricola. La comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni da quello in cui le variazioni, ovvero la cessazione della attività agricola, si verificano. Il termine dei trenta giorni decorre:

a) per le imprese individuali e le società di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. la titolarità di una posizione previdenziale, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione dagli elenchi I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.;

b) per le imprese individuali e le società di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. il possesso dei requisiti di cui alla lettera b), dell'articolo 2 del presente Regolamento, dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi alla annata precedente;

c) per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, da quello previsto dagli articoli 2435 o 2615 bis del C.C. per il deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale.

2. La perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di omessa presentazione, la perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione;

b) per i soggetti di cui alle lettera b) e c) del comma 1, dal 31 dicembre dell'anno precedente quello nel corso del quale la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Coloro che non hanno provveduto a comunicare la perdita dei prescritti requisiti per la qualifica di I.A.T.P. nei termini previsti dal presente regolamento, e che hanno ottenuto un qualsivoglia beneficio economico dalla Amministrazione regionale in virtù della qualifica di I.A.T.P. non più posseduta, incorrono nella restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11

(Controlli)

1. In aggiunta ai controlli esercitati dalle C.C.I.A.A. in applicazione della normativa in materia di autocertificazione, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (I.P.A.), annualmente, indivi-

duano un campione casuale rappresentativo del 5% dei soggetti beneficiari di provvidenze ottenute in virtù della qualifica di I.A.T.P; su detto campione, l'I.P.A. provvederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti alla data della concessione dell'incentivo.

Art. 12

(Assegnazione della qualifica di I.A.T.P. agli imprenditori ed ai partecipanti familiari già iscritti ai sensi della legge regionale 6/1996)

1. Ai soggetti le cui posizioni siano già state verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro di cui alla legge, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte della C.C.I.A.A. purchè gli stessi siano iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di iscrizione al Registro di cui alla legge.

2. Al fine di consentire l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., ai soggetti in possesso della prescritta capacità professionale, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte delle C.C.I.A.A. purchè gli stessi siano iscritti presso il Registro delle imprese e siano titolari di tale posizione previdenziale. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di sussistenza di entrambi i requisiti di iscrizione all'istituto previdenziale e della capacità professionale.

3. Per le sole domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/1998, da parte di coadiuvanti o partecipanti familiari di cui all'articolo 230 bis del C.C., che siano dichiarati come tali presso il Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, i medesimi sono assimilati agli I.A.T.P. qualora rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b), dell'articolo 2, sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e l'attività dell'impresa cui partecipano riguardi l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali.

4. I soggetti di cui al comma precedente, dimostreranno la qualifica di I.A.T.P. mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche successivamente all'avvio della gestione informatizzata.

CAPO III

QUALIFICA DI I.A.T.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

Art. 13

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo definisce i criteri per la certificazione della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. La qualifica di I.A.T.P., certificata ai sensi del precedente comma 1, trova applicazione esclusivamente in quei procedimenti ove la stessa è richiesta per espressa disposizione di legge.

Art. 14

(Definizione)

1. Si considera a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153/1975, l'imprenditore che dedica alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera imprenditore la persona fisica titolare di una impresa individuale iscritta al Registro di cui alla legge n. 580/1993, ovvero il socio di società semplice o in nome collettivo, o il socio accomandatario di società in accomandita semplice, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, la titolarità o la contitolarità di un numero di partita I.V.A. nel settore agricolo, tiene luogo alla iscrizione al Registro delle Imprese. Si considerano altresì come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborano o hanno collaborato con il conduttore per almeno tre anni; detta collaborazione si desume, in via esclusiva, mediante l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

3. I requisiti di tempo e di reddito di cui all'articolo 12 della legge n. 153/1975, sono assolti esclusivamente mediante l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualità di lavoratori autonomi, prescindendo dalla qualifica soggettiva assegnata ai fini previdenziali.

Art. 15

(Certificazione della qualifica)

1. La domanda per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153/1975, deve essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, corredata dal certificato di iscrizione agli elenchi previdenziali, ovvero da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell'articolo 2 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Direttore dell'I.P.A. accerta l'esistenza dei prescritti requisiti e attesta la qualifica di I.A.T.P.

3. Alle domande presentate precedentemente alla entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti a quella data.

CAPO IV

MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLE ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA UNITARIA DEI DATI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ALLE C.C.I.A.A. NORME ABROGATIVE

Art. 16

(Gestione informatizzata dei dati relativi ai coltivatori diretti)

1. L'iscrizione agli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualità di coltivatore diretto, quale titolare dell'Impresa, ovvero coadiuvante o partecipante familiare, ovvero socio di una società semplice o in nome collettivo, ovvero socio accomandatario di una Società in accomandita semplice ovvero socio di una Cooperativa, costituisce requisito sufficiente al fine dell'attestazione da parte degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio della qualifica di coltivatore diretto nei confronti del soggetto interessato.

2. Ai soli fini di cui al precedente comma, nell'ambito dell'archivio informatizzato di cui al comma 2, dell'articolo 7 del presente Regolamento, le C.C.I.A.A. forniscono anche l'informazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto, ricavandola dagli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.

3. L'attestazione della qualifica di coltivatore diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non siano titolari di una posizione previdenziale, è subordinata all'accertamento dell'esistenza in capo ai medesimi dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore, da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 17

(Rimborso delle spese da sostenere)

1. Le spese che le C.C.I.A.A. possono chiedere a rimborso alla Amministrazione regionale ai sensi del comma 15, dell'articolo 84, della legge regionale n. 13/1998, per la certificazione e la gestione informatizzata dei dati relativi agli imprenditori agricoli, nonché per la tenuta dell'Elenco degli operatori agrituristici, vengono disciplinate con apposite convenzioni da stipulare tra i due Enti.

2. Per quanto riguarda la tenuta dell'Elenco degli operatori agrituristici, l'Amministrazione regionale mette a disposizione delle C.C.I.A.A. le specifiche procedure gestionali e provvede alle necessarie operazioni di manutenzione delle stesse.

Art. 18

(Rimborso delle spese già sostenute)

1. Le spese già sostenute dalle C.C.I.A.A. per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli e per il funzionamento delle Commissioni provinciali, sono rimborsate dalla Amministrazione regionale previa presentazione di apposita domanda di rimborso, indirizzata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente attestante le spese sostenute e rimborsabili ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 6/1996.

Art. 19

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato il D.P.G.R. 9 settembre 1997, n. 0294/Pres.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

Allegato A)

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 2, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.. . . . . ,

nat.. a . . . . , il . . . . ,

residente a . . . . via . . . . ,

località . . . . , n. . . . . ,

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere .... *;

di essere iscritto in qualità di LAVORATORE AUTONOMO PRESSO L'I.N.P.S. - GESTIONE EX S.C.A.U. NELL'AMBITO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE N. . . . . . ;

di essere in possesso del requisito di cui alla lettera . . . . . del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fatto, letto e sottoscritto.

....
(data)

....
(Il dichiarante)

* Indicare una delle seguenti categorie:

– imprenditore agricolo titolare di impresa individuale;

– imprenditore agricolo socio della società di persone . ... (1);

– imprenditore agricolo socio della cooperativa .... (1);

(1) indicare la denominazione/ragione sociale

Allegato B)

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.. .... ,

nat.. a .... , il .... ,

residente a .... via .... ,

località .... , n. .... ,

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. di essere .... *;
2. di dedicare alla attività agricola oltre il 50% del tempo complessivo di lavoro e comunque oltre 950 ore annue;
3. di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola pari a lire .... , un reddito complessivo, dedotte le indennità di carica elettiva in Enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole, ed in persone giuridiche operanti in agricoltura, pari a lire .... , e che pertanto il reddito proveniente dall'azienda agricola è superiore al 50% del reddito complessivo come sopra descritto;
4. di essere in possesso del requisito di cui alla lettera . . . . del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

IN ALTERNATIVA AL PUNTO 3)

3.a) di possedere redditi diversi da quelli agrari, dominicali e da indennità di carica per lire .... , che il volume d'affari derivante dall'azienda agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A. ammonta a lire .... , e che pertanto tali redditi non superano il 25% del volume d'affari.

Fatto, letto e sottoscritto

....
(data)

....
(Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor.. . . .. è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a ....

....
(data)

....
IL FUNZIONARIO

* In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

* Indicare una delle seguenti categorie:

– imprenditore agricolo titolare di impresa individuale

– imprenditore agricolo socio della società di persone . ... (1)

– imprenditore agricolo socio della cooperativa .... (1)

(1) indicare la denominazione/ragione sociale.

Allegato C)

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.. . . . . ,

nat.. a . . . . , il . . . . ,

residente a . . . . via . . . . ,

località . . . . , n. . . . . ,

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante del . . . . (1),

che lo statuto del... medesim... prevede l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

che dai bilanci approvati negli ultimi due anni il reddito dell'azienda agricola condotta dal... medesim... risulta essere almeno pari al 50% del reddito complessivo;

che la persona preposta alla conduzione dell'azienda agricola denominata . . . .
sita in Comune di . . . .
è ..l.. signor . . . .
nat.. a . . . . il . . . .

Fatto, letto e sottoscritto

. . . .
(data)

. . . .
(Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor.. . .
. . . .
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a . . . .

. . . .
(data)

. . . .
IL FUNZIONARIO

* In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

(1) indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa.

Allegato D)

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 4, legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni)

..l.. sottoscritt.. . . . . ,

nat.. a . . . . , il . . . . ,

residente a . . . . via . . . . ,

località . . . . , n. . . . . ,

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di essere preposto alla conduzione dell'azienda agricola denominata . . . .
sita in Comune di . . . .
loc. . . . . , gestita
dal . . . . (1);

di essere in possesso del requisito di cui alla lettera . . . . del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

di non essere preposto alla conduzione di altra azienda agricola sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra.

Fatto, letto e sottoscritto

. . . .
(data)

. . . .
(Il dichiarante)

* ..l.. sottoscritt.. attesta che la firma del signor.. . .
. . . .
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità in base a . . . .

. . . .
(data)

. . . .
IL FUNZIONARIO

* In alternativa alla sottoscrizione in presenza del funzionario può essere allegata fotocopia di documento valido di identità.

(1) indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 dicembre 1999, n. 0387/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 79 e legge regionale 6/1997, articolo 9. Ulteriore definizione beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare l'articolo 79, comma 1, come modificato ed integrato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, che prevede la definizione - con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai Parchi di concerto con l'Assessore regionale alle Finanze - dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTO il D.P.G.R. n. 0199/Pres. dell'11 giugno 1997, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1997, Registro 1, foglio 240, con il quale si dispone l'attribuzione di beni immobili del patrimonio regionale, individuati negli allegati A) e B) alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che nel corso del 1998 l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ha provveduto all'acquisto delle proprietà silvo-pastorali denominate «Lodin» e «Ramaz» e che le stesse sono state iscritte nell'inventario dei beni immobili indisponibili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Reg. cons. partita n. 83 scheda n. 413 e Reg. cons. partita n. 84 scheda n. 414;

RITENUTO necessario conseguentemente che i suddetti beni immobili, di recente acquisizione al patrimonio regionale indisponibile, siano attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, tenendo presente i compiti istituzionali previsti dalla legge regionale 42/1996;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3590 del 23 novembre 1999;

DECRETA

Per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella legge regionale 42/1996, sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali i beni immobili del patrimonio regionale indisponibile, indicati nell'allegato elenco A) che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 1

Allegato A)

Elenco ulteriori beni immobili da assegnare all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali

PATRIMONIO INDISPONIBILE

N.ro scheda	Descrizione somm. del bene	Ubicazione	Superficie
PROVINCIA DI UDINE			
413	Complesso silvopastorale «RAMAZ»	PAULARO	126.49.00
414	Complesso silvopastorale «LODIN»	PAULARO	288.52.56

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 dicembre 1999, n. 0398/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 16, comma 1. Modifica del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;

VISTO l'articolo 16, comma 5, della citata legge regionale 13/1998 che dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.P.G.R. n. 192/Pres. del 17 giugno 1999 registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 1999, Registro 1, foglio 285, con il quale è stato approvato il suddetto Regolamento di esecuzione;

RILEVATO che mentre al 1° comma dell'articolo 7 del suddetto Regolamento si richiamano le modalità di concessione ed erogazione di cui alla legge regionale 46/1986, il secondo comma dello stesso articolo subordina l'emissione del formale atto concessivo anche all'approvazione da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente, del piano di lavoro di cui all'articolo 34 della legge n. 277/1991;

CONSIDERATO che le suddette norme si pongono in palese contrasto tra loro in quanto da un lato la concessione deve avvenire prima dell'individuazione dell'aggiudicatario, secondo le norme di legge, onde assicurare l'indispensabile copertura finanziaria dell'iniziativa e dall'altro lato il piano di lavoro di cui al comma 2 deve essere redatto e presentato all'approvazione dal medesimo soggetto aggiudicatario e quindi dopo e non prima della sua individuazione;

PRESO ATTO che trattasi di mero errore materiale nella formulazione del 2° comma là dove la dizione «della formale concessione del contributo» doveva essere invece «dell'erogazione del contributo» dando così logicità all'intero procedimento concessorio;

RITENUTO quindi di provvedere alla necessaria modifica nel senso su esposto;

SENTITO in merito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che si è espresso nella seduta del 3 dicembre 1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3674 del 3 dicembre 1999;

DECRETA

1. È approvata la seguente modifica del «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto», approvato con D.P.G.R. n. 192/Pres. del 17 giugno 1999:

– al 2° comma dell'articolo 7 le parole «della formale concessione», sono sostituite con le parole «dell'erogazione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la sopraindicata disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 12

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 7 dicembre 1999, n. 855/ISTR.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23. II Piano generale triennale di programmazione (1999-2001) e Piano annuale 1999 per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», che all'articolo 4 prevede il finanziamento di opere di edilizia scolastica nell'ambito di Piani generali triennali e Piani annuali di attuazione, predisposti ed approvati dalle Regioni;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - articolo 27;

VISTO il decreto in data 6 settembre 1999 del Ministro della pubblica istruzione, concernente la «Ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di

programmazione di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente l'edilizia scolastica», che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 10.425.030.000, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità, da definire e trasmettere al Ministero stesso entro 90 giorni dall'11 settembre 1999, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTA la nota D11/3610 del 30 settembre 1999 con cui il Ministero della pubblica istruzione precisa che il predetto importo di lire 10.425.030.000 è costituito per lire 9.050.580.000 dalla somma degli importi spettanti alle quattro province della regione, secondo i criteri individuati nel citato decreto ministeriale del 6 settembre 1999, cui è stato poi aggiunto l'importo di lire 1.374.450.000, determinato per la Regione nel suo complesso quale quota relativa alla «capacità di spesa» regionale, calcolata sulla base dello stato di attuazione delle precedenti annualità disposte ai sensi della legge 23/1996;

VISTA la deliberazione n. 3058 del 4 ottobre 1999, con cui la Giunta regionale, premesso fra l'altro di ritenere opportuno:

- applicare anche nella suddivisione dell'importo disponibile tra le quattro Province del Friuli-Venezia Giulia i criteri assunti a livello nazionale, in quanto adeguatamente rappresentativi delle situazioni di effettivo fabbisogno del territorio;
- mantenere, per l'assegnazione della quota assegnata in base alla capacità di spesa, il parametro della distribuzione provinciale della popolazione scolastica, parametro già adottato nei precedenti Piani annuali;

ha approvato il seguente schema di ripartizione tra le Province della somma attribuita alla Regione per la formazione del Piano regionale 1999:

Amm.ne provinciale di Gorizia	L.	2.189.058.000
Amm.ne provinciale di Pordenone	L.	2.427.798.000
Amm.ne provinciale di Trieste	L.	2.948.313.000
Amm.ne provinciale di Udine	L.	2.859.861.000
Totale	L.	10.425.030.000

PRESO atto che le quattro Amministrazioni provinciali hanno provveduto ad approvare le proprie proposte di piano generale triennale nonché di piano annuale 1999, quest'ultimo nei limiti delle disponibilità finanziarie rispettivamente attribuite;

VISTI gli atti deliberativi a tale scopo assunti:

- da parte della Provincia di Gorizia: D.C.P. n. 41 del 29 novembre 1999,
- da parte della Provincia di Pordenone: D.C.P. n. 44 del 25 novembre 1999,
- da parte della Provincia di Trieste: D.C.P. n. 81 del 25 novembre 1999,
- da parte della Provincia di Udine: D.C.P. n. 78313/99/100 del 29 novembre 1999,

tutti immediatamente esecutivi;

VISTI i seguenti atti:

- parere n. 99G/4418 del 26 novembre 1999 del Provveditore agli studi di Gorizia,
- nota n. 2916/A23 del 18 novembre 1999 del Provveditore agli studi di Pordenone;
- verbale del 24 novembre 1999 del Consiglio scolastico provinciale di Trieste;
- parere n. 2214/A35-99 del 27 novembre 1999 del Provveditore agli studi di Udine;

VISTA la nota prot. n. 4012/A23B del 3 dicembre 1999 del Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;

PRESO ATTO che nella predisposizione dei piani da parte delle Amministrazioni provinciali sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi richiesti dalla legge 23/1996 (in particolare i progetti preliminari e la valutazione dei costi per i singoli Enti territoriali competenti inseriti nel piano stesso) e che tutti gli interventi proposti rientrano tra le tipologie contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge stessa;

RITENUTO quindi di predisporre ed approvare secondo l'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, il secondo Piano generale triennale di programmazione (1999-2001) ed il Piano annuale 1999 (contenente i progetti preliminari), per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificata dalla legge regionale 31/1996 e dalla legge regionale 35/1996;

DECRETA

Articolo 1

Sono approvati secondo gli allegati prospetti n. 1 e n. 2, parte integrante del presente provvedimento, il secondo Piano generale triennale di programmazione (1999-2001) ed il Piano annuale 1999 (contenente i progetti preliminari), per gli interventi di edilizia scolastica nella Regione Friuli-Venezia Giulia assistiti dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi.

Trieste, 7 dicembre 1999

ABATE

ALLEGATO n° 1

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Legge 11.01.1996, n. 23 " NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA "

SECONDO PIANO TRIENNALE (1999 - 2001)

PROVINCIA DI GORIZIA

ANNO 1999

N.	ENTE PROPONENTE		EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO		
	PROVINCIA	COMUNE		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	PROVINCIA	COMUNI	
1	Gorizia		ITI Galilei		X							X			720.000.000		
2	Gorizia		ITAS Brignoli; ISA Fabiani; ITI Galilei		X							X			500.000.000	–	
3		Monfalcone	Scuola Elementare Duca d'Aosta			X						X				391.558.000	
4		Gorizia	Scuola Media L.go Culiat		X	X	X					X				300.000.000	
5		Doberdò del Lago	Scuola Materna					X				X				97.500.000	
6		San Canzian d'Isonzo	Scuola Materna San Canzian d'Isonzo			X						X				180.000.000	
															1.220.000.000	969.058.000	
															TOTALE SPESA		2.189.058.000

PROVINCIA DI GORIZIA

ANNO 2000

N.	ENTE PROPONENTE		EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO	
	PROVINCIA	COMUNE		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	PROVINCIA	COMUNI
1	Gorizia		ITC Fermi - Gorizia		X							X			700.000.000	
2	Gorizia		ITC Fermi - Gorizia		X							X			2.500.000.000	
3		Cormons	Scuola Media									X				650.000.000
4		Cormons	Scuola Media - palestra									X				450.000.000
5		Capriva del Friuli	Scuola Elementare				X									250.000.000
6		Gradisca d'Isonzo	Scuola Media - palestra		X							X				200.000.000
7		Gradisca d'Isonzo	Scuola Media - palestra			X						X				150.000.000
8		Farra d'Isonzo	Scuola Elementare									X				160.000.000
9		Romans d'Isonzo	Scuola Materna				X				X					340.000.000
10		Mariano del Friuli	Scuola Media			X				X		X				50.000.000
11		Mariano del Friuli	Scuola Media			X				X		X				190.000.000
12		Mariano del Friuli	Scuola Elementare			X				X		X				155.000.000
13		Mariano del Friuli				X	X			X		X				75.000.000
14		Villesse	Scuola Materna ed Elementare			X						X				224.400.000
15		Medea	Scuola Elementare			X						X				97.500.000

16		Savogna d'Isonzo	Scuola elementare San Michele			X						X				58.000.000	
17		Savogna d'Isonzo	Scuola Materna Rupa			X						X				77.000.000	
18		Doberdò del Lago	Scuola Elementare					X				X				326.500.000	
19		Doberdò del Lago	Scuola Materna, Elementare, Media e palestra		X				X			X		X		465.000.000	
20		Gorizia	Scuola Elementare via Codelli		X	X	X					X				2.450.000.000	
21		Gorizia	Scuola Elementare via Cappella		X	X	X					X				2.350.000.000	
22		Grado	Scuola materna di Fossalon			X						X				130.000.000	
23		Grado	Scuola materna Isola della Schiusa	X		X						X				370.000.000	
24		San Canzian d'Isonzo	Complesso scolastico via Gramsci - Pieris				X				X					560.000.000	
25		San Canzian d'Isonzo	Complesso scolastico via Gramsci - Pieris			X						X				235.000.000	
26		San Canzian d'Isonzo	Complesso scolastico di San Canzian d'Isonzo			X						X				310.000.000	
27		Turriaco	Scuola Elementare				X				X					295.000.000	
28		Ronchi dei Legionari	Scuola elementare Brumati		X	X						X				750.000.000	
29		Ronchi dei Legionari	Scuola materna di via dei Campi	X			X				X	X				2.100.000.000	
30		Ronchi dei Legionari	Impianto di riscaldamento centralizzato dell'area scolastica		X							X				300.000.000	
31		Ronchi dei Legionari	Scuola Media Da Vinci		X	X						X				930.000.000	
32		Staranzano	Scuola elementare De Amicis							X		X				185.000.000	

33		Staranzano	Area scolastica p.le Unicef							X						55.000.000	
34		Sagrado	Scuola materna			X						X				121.450.000	
35		Sagrado	Scuola elementare a tempo pieno			X						X				105.376.800	
															3.200.000.000	15.165.226.800	
															TOTALE SPESA		18.365.226.800

PROVINCIA DI GORIZIA																	
			ANNO 2001														
N.	ENTE PROPONENTE		EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO		
	PROVINCIA	COMUNE		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	PROVINCIA	COMUNI	
1	Gorizia		ITSAS "D'Annunzio"		X							X			3.300.000.000		
2		Monfalcone	Scuola elementare Duca d'Aosta			X						X				1.430.000.000	
3		San Canzian d'Isonzo	Complesso scolastico via Gramsci - Pieris						X					X		410.000.000	
4		San Canzian d'Isonzo	Complesso scolastico di San Canzian d'Isonzo			X						X				285.000.000	
5		Ronchi dei Legionari	Scuola elementare Da Feltre	X			X					X				1.650.000.000	
6		Staranzano	Complesso scolastico				X				X					900.000.000	
7		Sagrado	Scuola elementare a tempo pieno				X				X					404.328.000	
8		Cormons	Polo scolastico - palestra auditorium											X		2.700.000.000	
9		Capriva del Friuli	Scuola elementare - palestra						X							680.000.000	
10		Romans d'Isonzo	Scuola elementare			X						X				434.735.645	
11		Romans d'Isonzo	Scuola elementare			X						X				278.688.577	

12		Mariano del Friuli	Scuola media			X				X		X				220.000.000	
13		Mariano del Friuli	Scuola media			X				X		X				416.000.000	
14		Savogna d'Isonzo	Scuola Elementare Savogna			X						X				45.000.000	
15		Gorizia	Scuola Elementare via Zara		X	X	X			X		X				1.825.000.000	
16		Gorizia	Scuola Media via Mascagni			X	X					X				2.700.000.000	
17		Fogliano Redipuglia	Realizzazione nuova scuola media			X	X	X	X	X	X			X		3.500.000.000	
															3.300.000.000	18.078.752.222	
															TOTALE SPESA		21.378.752.222

PROVINCIA DI PORDENONE

ANNO 1999

ENTE PROPONENTE	EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO DELL'INTERVENTO	L. 23/1996 ART. 1 COMMA 2							L. 23/1996 ART. 2 – C. 1				VALUTAZIONE DEL COSTO
		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1)PROVINCIA DI PORDENONE	Istituti Tecnici Commerciali "Mattiussi" e "Milani" di Pordenone			x	x			x		x			2.427.798.000.=
		TOTALE											2.427.798.000.=

PROVINCIA DI PORDENONE

ANNO 2000

ENTE PROPONENTE	EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO DELL'INTERVENTO	L. 23/1996 ART. 1 – COMMA 2							L. 23/1996 ART. 2 – C. 1				VALUTAZIONE DEL COSTO
		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
PROVINCIA DI PORDENONE	I.P.S.C. "Flora" di Sacile e palestra dell'I.P.S.C "Flora" di Spilimbergo			x	x			x		x		x	1.120.000.000.=
PROVINCIA DI PORDENONE	Istituto Tecnico Commerciale "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento			x	x			x		x			1.250.000.000.=
PROVINCIA DI PORDENONE	Istituto Magistrale "G.A. Pujati" e Scuola Magistrale "F. Aporti" di Sacile			x	x			x		x			4.688.840.000.=
COMUNE AVIANO	Scuola Elementare Capoluogo			x						x			735.000.000.=
COMUNE BUDOIA	Scuola Elementare "Marconi"			x						x			145.000.000.=
COM. CASARSA	Scuola Elementare – Fraz. S. Giovanni			x						x			100.000.000.=
COM. CASARSA	Scuola Media Capoluogo			x						x			100.000.000.=
COM. CAVASSO NUOVO	Edificio scolastico (Materne/Elementari)				x				x				344.719.000.=
COMUNE CHIONS	Scuola Elementare – Fraz. Villotta	x		x	x	x	x		x				1.440.358.808.=
COMUNE CLAUT	Scuola Materna/Elementare			x						x			250.000.000.=

COMUNE CLAUT	Scuola Materna/Elementare			x						x			135.000.000.=
COMUNE CORDENONS	Scuola Elementare "De Amicis" - Loc. Nogaredo			x	x		x		x	x		x	2.100.000.000.=
COMUNE FANNA	Scuole Elementari					x				x			112.000.000.=
COMUNE FIUME V.TO	Ed. scolast. Capoluogo – Via Ricchieri (I Stralcio)				x					x			980.000.000.=
COMUNE FIUME V.TO	Ed. scol. Capoluogo – Via Ricchieri (II Stralcio)				x					x			330.000.000.=
COM. FONTANAFREDDA	Scuola Elementare – Loc. Romano			x				x		x			320.000.000.=
COM. FONTANAFREDDA	Scuola Elementare – Loc. Casut				x	x		x	x				500.000.000.=
COMUNE MEDUNO	Centro scolastico			x						x			474.000.000.=
COMUNE MEDUNO	Centro scolastico e Scuola Media			x						x			615.561.267.=
COM. MONTEREALE V.	Scuola Materna	x			x	x	x		x				2.300.000.000.=
COMUNE PASIANO PN.	Palestra Scuole Elementari – Fraz. Cecchini						x		x				900.000.000.=
COMUNE PORCIA	Scuola Elementare – Loc. Roraipiccolo				x				x				1.025.000.000.=
COMUNE PORCIA	Scuola Materna – Loc. Roraipiccolo			x						x			80.000.000.=
COMUNE PORDENONE	Scuola Media "Centro Storico" (I Stralcio)			x						x			2.000.000.000.=
COM. ROVEREDO IN P.	Complesso scolastico comunale						x		x				127.000.000.=
COMUNE SACILE	Nuova Scuola Elementare – Loc. S. Michele				x	x			x				2.500.000.000.=
COM. S. GIORGIO R.	Complesso scolastico (mensa)			x						x			1.240.000.000.=
COM. S. GIORGIO R.	Complesso scolastico			x					x	x			550.000.000.=
COM. S. VITO AL TAGL.	Edifici scolastici diversi			x						x			833.990.400.=
COM. S. VITO AL TAGL.	Scuola Media "N. Tommaseo"			x						x			1.590.000.000.=
COMUNE SEQUALS	Scuola Elementare Capoluogo			x					x	x			174.960.000.=
COMUNE SEQUALS	Scuola Materna – Fraz. Lestans			x						x			58.000.000.=
COMUNE SEQUALS	Scuola Elementare – Fraz. Lestans			x						x			469.002.622.=
COMUNE SPILIMBERGO	Scuola Elementare Via D. D'Aosta	x							x				311.804.400.=
COMUNE SPILIMBERGO	Scuola Media "Partenio"			x						x			150.000.000.=
COMUNE TRAVESIO	Scuola Elementare	x		x	x	x				x			752.000.000.=
COMUNE VAJONT	Scuole Materna ed Elementare			x						x			104.436.000.=

		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
COMUNE VALVASONE	Scuola Media			x						x			400.000.000.=
COMUNE VIVARO	Scuola Elementare			x						x			140.000.000.=
COMUNE ZOPPOLA	Scuole Elementari – Loc. Castions			x						x			280.000.000.=
		TOTALE											31.726.672.497.=

PROVINCIA DI PORDENONE

ANNO 2001

ENTE PROPONENTE	EDIFICIO SCOLASTICO OGGETTO DELL'INTERVENTO	L. 23/1996 ART. 1 – COMMA 2							L. 23/1996 ART. 2 – C. 1				VALUTAZIONE DEL COSTO
		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
PROVINCIA DI PN	Liceo Scientifico "Torricelli" di Maniago			x	x			x		x			1.126.814.000.=
PROVINCIA DI PN	I.T.I.S. "J.F.Kennedy" di Pordenone			x	x			x		x			1.888.480.000.=
PROVINCIA DI PORDENONE	Liceo Scientifico Statale "M. Grigoletti" di Pordenone			x	x			x		x			1.710.000.000.=
PROVINCIA DI PORDENONE	Liceo Scientifico "Majorana" di Pordenone e di San Vito al Tagliamento			x	x			x		x			1.429.230.000.=
PROVINCIA DI PN	I.P.S.I.A. di Sacile e di Brugnera			x	x			x		x			5.529.580.000.=
PROVINCIA DI PN	Istituto Statale d'Arte di Cordenons			x	x			x		x			3.000.000.000.=
PROVINCIA DI PORDENONE	Liceo Classico "G. Leopardi", I.P.S.C. "F. Flora" e I.P.S.I.A. "L. Zanussi" di Pordenone			x	x			x		x			15.750.000.000.=
COM. CASARSA	Scuola Elementare Capoluogo			x						x			100.000.000.=
COMUNE CLAUT	Scuola Media			x						x			80.000.000.=
COMUNE MEDUNO	Edifici scolastici			x						x			554.000.000.=
COMUNE PORDENONE	Scuola Media "Centro Storico" (II Stralcio)			x					x	x			1.000.000.000.=
COM. S. VITO AL TAGL.	Scuola Elementare "De Amicis"				x		x			x			1.200.000.000.=
		TOTALE											33.368.104.000.=

PROVINCIA DI TRIESTE

ANNO 1999

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
1	Comune di TRIESTE	Sc. Elem. del Compl. scol. di via Commerciale		•	•	•	•		•		•			1.172.000.000.-
2	Comune di MUGGIA	Scuola Elementare di Aquilinia			•						•			315.560.000.-
3	Comune di MUGGIA	Scuola Media Nazario Sauro			•						•			450.800.000.-
4	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Materna S. Dorligo			•	•					•			450.800.000.-
5	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Elementare Aurisina		•	•				•	•	•			450.800.000.-
6	Comune di SGONICO	Scuola Elementare Sgonico			•	•				•	•			108.192.000.-
	TOTALE ANNUALE													2.948.152.000.-

ANNO 2000

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
7	Comune di TRIESTE	Scuola Materna Ferrante Aporti	•	•	•	•	•		•		•			3.200.000.000.-
8	Comune di TRIESTE	Scuola Elementare De Grassi-Beuk		•	•	•	•		•		•			2.800.000.000.-
9	Comune di TRIESTE	ex Scuola Timeus (Lgo Pestalozzi)		•	•	•			•		•			1.100.000.000.-
10	Comune di TRIESTE	Scuola Elementare Lona		•	•	•	•		•		•			2.300.000.000.-
11	Comune di TRIESTE	Complesso scolastico via Frausin		•	•	•	•		•		•			6.500.000.000.-
12	Comune di MUGGIA	Scuola Elementare De Amicis			•						•			500.000.000.-
13	Comune di MUGGIA	Scuola Materna di Chiampore			•						•			150.000.000.-
14	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Materna S. Dorligo			•	•					•			500.000.000.-
15	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Elementare slovena Bagnoli			•						•			120.000.000.-
16	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Elementare italiana Bagnoli			•						•			80.000.000.-
17	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Elementare S. Dorligo			•						•			150.000.000.-
18	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Materna Elementare S. Pelagio	•	•	•				•	•	•			600.000.000.-
19	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Materna Duino			•						•			50.000.000.-
20	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Materna Aurisina							•					220.000.000.-
21	Comune di MONRUPINO	Scuola Elementare			•	•				•	•			100.000.000.-
22	Comune di SGONICO	Scuola Elementare Sgonico			•	•				•	•			80.000.000.-
23	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	edificio ex succ. Ist. "PALUTAN" - Via Cantù,4		•	•					•	•			1.500.000.000
24	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	Liceo Cl. "F. PETRARCA" succ. L.go Sonnino,3	•	•	•						•			1.500.000.000
25	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	Ist. Prof.le "GALVANI" - Via Campanelle, 266				•							•	300.000.000
26	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	I. T. Geom. "Z. ZOIS" Str. di Guardiella, 13/2	•					•					•	1.500.000.000
	TOTALE ANNUALE													23.250.000.000.-

ANNO 2001

N.	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	COMMA 2, ART. 1 L. 23/96							COMMA 1, ART. 2 L. 23/96				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
27	Comune di TRIESTE	Scuola Materna via Panebianco	•	•	•	•	•		•		•			1.400.000.000.-
28	Comune di TRIESTE	Scuola Elementare di S. Croce n°442		•	•	•	•		•		•			3.000.000.000.-
29	Comune di TRIESTE	Scuola Media Manzoni-Fonda Savio		•	•	•	•		•		•			4.500.000.000.-
30	Comune di TRIESTE	Scuola Elementare R. Manna		•	•	•	•		•		•			5.000.000.000.-
31	Comune di TRIESTE	Complesso scolastico di Roiano		•	•	•	•		•		•			4.500.000.000.-
32	Comune di TRIESTE	Scuola Materna via Mamiani	•	•	•	•	•		•		•			3.000.000.000.-
33	Comune di MUGGIA	Scuola De Amicis			•						•			400.000.000.-
34	Comune di MUGGIA	Scuola Elementare di lingua slovena			•						•			150.000.000.-
35	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Materna S. Dorligo			•	•					•			450.000.000.-
36	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Media S. Dorligo			•						•			130.000.000.-
37	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Elementare S. Antonio			•						•			130.000.000.-
38	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Elementare S. Giuseppe			•						•			50.000.000.-
39	Comune di S.DORLIGO DELLA VALLE	Scuola Media Domio			•						•			150.000.000.-
40	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Elementare Aurisina			•						•			250.000.000.-
41	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Media Sistiana			•						•			120.000.000.-
42	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Elementare Sistiana		•										300.000.000.-
43	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Materna Malchina		•	•						•			300.000.000.-
44	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Elementare Villaggio del Pescatore												180.000.000.-
45	Comune di DUINO-AURISINA	Scuola Media di Aurisina				•			•					150.000.000.-
46	Comune di MONRUPINO	Scuola Materna			•	•				•	•			70.000.000.-
47	Comune di SGONICO	Scuola Materna Gabrovizza			•	•				•	•			70.000.000.-
48	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	Liceo Cl. "F. PETRARCA" - Via Rossetti, 74			•	•					•		•	500.000.000
49	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	Liceo Sc. "G. GALILEI" - Via Mameli, 4			•	•					•		•	500.000.000
50	Provincia di TRIESTE (in Com. TS)	I. T. Geom. "Z. ZOIS" Str. di Guardiella, 13/2	•					•					•	1.500.000.000
	TOTALE ANNUALE													26.800.000.000.-
	TOTALI													52.998.152.000.-

PROVINCIA DI UDINE										PROGRAMMA ANNUALE	
IMPORTI IN LIRE		1999	2000	2001	CRITERI					PER IL 1999	
ENTE		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	1	2	3	4	5	Priorità	
Provincia di Udine	I.P.S.C. Stringher	5.000.000.000	6.000.000.000	12.500.000.000	x	x	x		x	1	2.859.861.000
Magnano in Riviera	Scuola dell'obbligo	136.000.000	0	0	x					2	0
Ovaro	Scuola dell'obbligo	255.000.000	80.000.000		x					2	0
Pontebba	Scuola dell'obbligo	540.000.000	320.000.000	2.800.000.000	x					2	0
Prepotto	Scuola dell'obbligo	310.000.000	310.000.000	310.000.000	x					2	0
Pulfero	Scuola dell'obbligo	325.000.000	0	0	x					2	0
San Vito al Torre	Scuola dell'obbligo	135.500.000	600.000.000	0	x					2	0
Tricesimo	Scuola dell'obbligo	1.003.850.000	500.000.000	0	x		x			2	0
Pozzuolo del Friuli	Scuola dell'obbligo	1.265.045.000	1.265.045.000	1.265.045.000	x					2	0
Aquileia	Scuola dell'obbligo	127.250.000	2.290.500.000	127.250.000	x					3	0
Chiusaforte	Scuola dell'obbligo	260.000.000	0	0	x					3	0
Corno di Rosazzo	Scuola dell'obbligo	487.270.844	357.000.000	445.000.000	x					3	0
Fiumicello	Scuola dell'obbligo	59.000.000	460.000.000	400.000.000	x					3	0
Forni di Sopra	Scuola dell'obbligo	347.820.000	190.080.000	387.100.000	x					3	0
Lusevera	Scuola dell'obbligo	410.000.000	150.000.000	150.000.000	x		x			3	0
Marano Lagunare	Scuola dell'obbligo	200.000.000	550.000.000	200.000.000	x				x	3	0
Martignacco	Scuola dell'obbligo	450.000.000	900.000.000	700.000.000	x					3	0
Paularo	Scuola dell'obbligo	420.000.000	370.000.000	95.000.000	x				x	3	0
Reana del Roiale	Scuola dell'obbligo	677.790.000	838.220.000	243.070.000	x					3	0
San Pietro al Natisone	Scuola dell'obbligo	500.000.000	350.000.000	350.000.000	x					3	0

Trasaghis	Scuola dell'obbligo	191.520.000	200.000.000	200.000.000	x					3	0
Treppo Carnico	Scuola dell'obbligo	176.000.000	0	0	x					3	0
Venzone	Scuola dell'obbligo	160.000.000	248.000.000	1.100.000.000	x					3	0
Verzegnis	Scuola dell'obbligo	100.000.000	0	0	x					3	0
Malborghetto-Valbruna	Scuola dell'obbligo	390.000.000	0	0	x					3	0
Moruzzo	Scuola dell'obbligo	208.500.000	208.500.000	208.500.000	x					3	0
Aiello del Friuli	Scuola dell'obbligo	155.000.000	0	0	x					4	0
Arta Terme	Scuola dell'obbligo	130.560.000	0	0	x					4	0
Artegna	Scuola dell'obbligo	200.000.000	116.200.000	53.800.000	x					4	0
Attimis	Scuola dell'obbligo	290.000.000	0	0	x					4	0
Bordano	Scuola dell'obbligo	487.680.000	100.000.000	100.000.000	x	x	x	x	x	4	0
Buia	Scuola dell'obbligo	494.824.000	1.050.000.000	1.050.000.000	x	x				4	0
Camino al Tagliamento	Scuola dell'obbligo	100.000.000	0	0	x					4	0
Cercivento	Scuola dell'obbligo	100.000.000	100.000.000	100.000.000	x					4	0
Codroipo	Scuola dell'obbligo	1.000.000.000	*1.000.000.000*	200.000.000	x				x	4	0
Comeglians	Scuola dell'obbligo	102.400.000	200.000.000	150.000.000	x					4	0
Gonars	Scuola dell'obbligo	1.823.000.000	0	0	x					4	0
Lignano Sabbiadoro	Scuola dell'obbligo	2.896.000.000	650.000.000	0	x					4	0
Majano	Scuola dell'obbligo	1.000.000.000	1.910.000.000	8.840.000.000	x				x	4	0
Manzano	Scuola dell'obbligo	350.000.000	300.000.000	700.000.000	x					4	0
Mereto di Tomba	Scuola dell'obbligo	60.000.000	420.000.000	0	x			x		4	0
Nimis	Scuola dell'obbligo	150.000.000	325.000.000	200.000.000	x					4	0
Palmanova	Scuola dell'obbligo	670.000.000	275.000.000	0	x					4	0
Paluzza	Scuola dell'obbligo	300.000.000	150.000.000	220.000.000	x					4	0
Pocenia	Scuola dell'obbligo	520.000.000	215.000.000	255.000.000	x		x			4	0
Premariacco	Scuola dell'obbligo	1.250.000.000	0	0	x					4	0
Remanzacco	Scuola dell'obbligo	1.354.000.000	0	0	x					4	0
Resia	Scuola dell'obbligo	450.000.000	0	0	x			x		4	0
Rivignano	Scuola dell'obbligo	690.000.000	115.000.000	0	x					4	0

Ronchis	Scuola dell'obbligo	50.000.000	150.000.000	195.000.000	x					4	0
Ruda	Scuola dell'obbligo	976.000.000	0	0	x					4	0
San Daniele del Friuli	Scuola dell'obbligo	1.687.516.326	0	0	x					4	0
San Giorgio di Nogaro	Scuola dell'obbligo	1.620.000.000	1.000.000.000	400.000.000	x					4	0
San Vito di Fagagna	Scuola dell'obbligo	225.000.000	610.000.000	0	x			x		4	0
Savogna	Scuola dell'obbligo	317.000.000	0	0	x					4	0
Sedegliano	Scuola dell'obbligo	150.723.720	0	0	x					4	0
Tavagnacco	Scuola dell'obbligo	1.497.700.000	4.120.000.000	0	x					4	0
Terzo d'Aquileia	Scuola dell'obbligo	256.250.000	279.375.000	84.662.500	x					4	0
Torreano	Scuola dell'obbligo	610.000.000	0	0				x		4	0
Trivignano Udinese	Scuola dell'obbligo	257.000.000	0	0	x					4	0
Udine	Scuola dell'obbligo	6.990.000.000	15.900.000.000	6.000.000.000	x	x				4	0
Villa Vicentina	Scuola dell'obbligo	473.000.000	0	0	x					4	0
Campoformido	Scuola dell'obbligo	1.300.000.000	600.000.000	0				x	x	5	0
Enemonzo	Scuola dell'obbligo	60.000.000	230.000.000	280.000.000				x		5	0
Faedis	Scuola dell'obbligo	910.800.000	110.000.000	0	x	x			x	5	0
Gemona del Friuli	Scuola dell'obbligo	1.760.000.000	3.570.000.000	0	x	x			x	5	0
San Giovanni al Natisone	Scuola dell'obbligo	970.000.000	670.000.000	570.000.000	x				x	5	0
Tolmezzo	Scuola dell'obbligo	475.600.000	600.000.000	500.000.000	x					5	0
Varmo	Scuola dell'obbligo	700.000.000	700.000.000	0				x	x	5	0
Ampezzo	Scuola dell'obbligo	0	189.360.000	118.000.000	x						0
Basiliano	Scuola dell'obbligo	0	450.000.000	284.000.000	x						0
Bicinicco	Scuola dell'obbligo	0	258.000.000	0		x					0
Buttrio	Scuola dell'obbligo	0	3.610.000.000	0	x	x					0
Cassacco	Scuola dell'obbligo	0	350.000.000	150.000.000	x						0
Castions di Strada	Scuola dell'obbligo	0	217.000.000	300.000.000	x						0

Cavazzo Carnico	Scuola dell'obbligo	0	200.000.000	190.000.000	x						0
Cervignano del Friuli	Scuola dell'obbligo	0	1.500.000.000	0	x						0
Cividale del Friuli	Scuola dell'obbligo	0	70.000.000	1.200.000.000	x			x			0
Coseano	Scuola dell'obbligo	0	650.000.000	650.000.000	x						0
Dignano	Scuola dell'obbligo	0	1.020.000.000	0	x	x					0
Lauco	Scuola dell'obbligo	0	60.000.000	50.000.000	x						0
Lestizza	Scuola dell'obbligo	0	800.000.000	800.000.000			x	x			0
Mortegliano	Scuola dell'obbligo	0	235.000.000	290.000.000	x				x		0
Muzzana del Turgnano	Scuola dell'obbligo	0	350.000.000	150.000.000	x						0
Palazzolo dello Stella	Scuola dell'obbligo	0	160.000.000	320.000.000	x						0
Pavia di Udine	Scuola dell'obbligo	0	700.000.000	500.000.000	x				x		0
Porpetto	Scuola dell'obbligo	0	300.000.000	230.000.000				x			0
Povoletto	Scuola dell'obbligo	0	350.000.000	200.000.000	x						0
Ragogna	Scuola dell'obbligo	0	1.661.000.000	0	x						0
Ravascletto	Scuola dell'obbligo	0	153.000.000	0	x						0
Rive d'Arcano	Scuola dell'obbligo	0	795.000.000	0	x						0
Santa Maria la Longa	Scuola dell'obbligo	0	800.000.000	0	x						0
Talmassons	Scuola dell'obbligo	0	1.481.390.000	1.481.390.000	x			x	x		0
Tarvisio	Scuola dell'obbligo	0	1.420.000.000	510.000.000	x			x			0
Treppo Grande	Scuola dell'obbligo	0	144.000.000	99.000.000	x				x		0
Visco	Scuola dell'obbligo	0	190.000.000	0	x						0
		44.995.599.890	63.766.670.000	36.401.817.500							

ALLEGATO N° 2

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Legge 11.1.1996, n° 23 "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

PIANO ANNUALE 1999

	ENTE PROPONENTE	EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO	LEGGE 23/1996 - ART.1, COMMA 2							LEGGE 23/1996 - ART. 2, COMMA 1				VALUTAZIONE DEL COSTO
			a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	
	PROVINCIA DI GORIZIA													
1	Provincia di Gorizia	ITI Galilei		X							X			720.000.000
2	Provincia di Gorizia	ITAS Brignoli; ISA Fabiani; ITI Galilei		X							X			500.000.000
3	Comune di Monfalcone	Scuola elementare Duca d'Aosta			X						X			391.558.000
4	Comune di Gorizia	Scuola media L.go Culiat		X	X	X					X			300.000.000
5	Comune di Doberdò del Lago	Scuola materna					X				X			97.500.000
6	Comune di San Canzian d'Isonzo	Scuola materna di San Canzian d'Isonzo			X						X			180.000.000
										TOTALE				**2.189.058.000**
	PROVINCIA DI PORDENONE													
1	Provincia di Pordenone	Istituti tecnici Commerciali "Mattiussi" e "Milani" di Pordenone			X	X			X		X			2.427.798.000
										TOTALE				**2.427.798.000**
	PROVINCIA DI TRIESTE													
1	Comune di Trieste	Sc. elem. del compl. scol. di via Commerciale		X	X	X	X		X		X			1.172.000.000
2	Comune di Muggia	Scuola elementare di Aquilinia			X						X			315.560.000
3	Comune di Muggia	Scuola media Nazario Sauro			X						X			450.800.000
4	Comune di S. Dorligo della Valle	Scuola materna di S. Dorligo			X	X					X			450.800.000
5	Comune di Duino - Aurisina	Scuola elementare di Aurisina		X	X				X	X	X			450.800.000
6	Comune di Sgonico	Scuola elementare di Sgonico			X	X				X	X			108.192.000
										TOTALE				**2.948.152.000**
	PROVINCIA DI UDINE													
1	Provincia di Udine	I.P.S.C. Stringher di Udine	X		X		X			X	X	X	X	2.859.861.000
										TOTALE				**2.859.861.000**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 3700.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2°. Individuazione del Comune di Tramonti di Sopra quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268), la quale, in esecuzione all'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, ha individuato le località ad economia turistica e ha determinato i criteri per l'individuazione;

ESAMINATA la richiesta del Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra, pervenuta in data 18 agosto 1999 (prot. 7525/COMM.), di inserire detto Comune tra quelli di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999, per la stagione estiva, a fronte di un rilevante afflusso turistico residenziale, comprovato dai seguenti dati delle presenze annuali nelle strutture ricettive, e pervenuti il 5 ottobre 1999 (prot. 8695/COMM.): anno 1997, presenze 1.380; anno 1998, presenze 455 (la principale struttura ricettiva era chiusa per ristrutturazione); anno 1999, presenze 1.184;

RITENUTO che le presenze sopra indicate siano significative in relazione alla popolazione residente nel Comune di Tramonti di Sopra, che conta circa 500 abitanti;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (ASCOM - PN, Confesercenti - PN, Unione Regionale del Commercio e Turismo - TS, Unione Regionale Economica Slovena - TS, Lega delle Cooperative - UD, Associazione Generale Cooperative Italiane - UD, ConfCooperative - UD, FAID - MI);
2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di tutela consumatori - TS, Lega Consumatori ACLI - TS, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - UD);
3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (A.C.L.I., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., per tutte sedi di Trieste);

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: Confesercenti - PN, Unione Regionale Economica Slovena - TS ed Associazione Generale Cooperative Italiane - UD, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 23 novembre 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

1. L'elenco dei Comuni, di cui all'articolo 1 della delibera della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, è integrato come segue:

N.	**Località**	**Comune**	**Prov.**	**Stagione**
27	Tramonti di Sopra	Tramonti di Sopra	PN	Estiva

Articolo 2

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 3702.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2°. Individuazione della località Castelmonte del Comune di Prepotto quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. n. 1717/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti

in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268), la quale, in esecuzione all'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, ha individuato le località ad economia turistica e ha determinato i criteri per l'individuazione;

ESAMINATA la richiesta del Sindaco del Comune di Prepotto, pervenuta in data 24 agosto 1999 (prot. 7616/COMM.), di inserire la località di Castelmonte tra quelle di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999, per la stagione estiva ed invernale, a fronte di un rilevante afflusso turistico residenziale, comprovato dai seguenti dati delle presenze annuali nelle strutture ricettive, e pervenuti il 19 ottobre 1999 (prot. 9193/COMM.): anno 1996, presenze 330; anno 1997, presenze 182; anno 1998, presenze 164;

RITENUTO che le presenze sopra indicate siano significative in relazione alla popolazione residente nella località di Castelmonte, che conta 22 abitanti;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (AS.COM. - Pordenone, Confesercenti - Pordenone, Unione regionale del Commercio e Turismo - Trieste, Unione regionale Economica Slovena - Trieste, Lega delle Cooperative - Udine, Associazione generale Cooperative Italiane - Udine, Conf-Cooperative - Udine, FAID - Milano);
2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di Tutela Consumatori - Trieste, Lega Consumatori A.C.L.I. - Trieste, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - Udine);
3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (A.C.L.I., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., per tutte sedi di Trieste);

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 3 dicembre 1999;

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: Confesercenti - Pordenone, Associazione generale Cooperative Italiane - Udine, FAID - Milano (tramite rappresentante regionale), C.I.S.L. - Trieste, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

1. L'elenco dei Comuni, di cui all'articolo 1 della delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, è integrato come segue:

N.	Località	Comune	Prov.	Stagione
28	Castelmonte di	Prepotto	UD	estiva/invernale

Articolo 2

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999, n. 3703.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2°. Individuazione del Comune di Tramonti di Sotto quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. n. 1717/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268), la quale, in esecuzione all'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, ha individuato le località ad economia turistica e ha determinato i criteri per l'individuazione;

ESAMINATA la richiesta di cui alla deliberazione n. 81 del 22 luglio 1999 della Giunta comunale di Tramonti di Sotto, pervenuta in data 27 settembre 1999 (prot. 8428/COMM.), di inserire detto Comune tra quelli di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999, per la stagione estiva ed invernale, a fronte di un rilevante afflusso turistico residenziale, comprovato dai seguenti dati delle presenze annuali nelle strutture ricettive, in possesso della Direzione regionale del commercio e del turismo: anno 1996, presenze 5.055; anno 1997, presenze 5.527; anno 1998, presenze 1.333; anno 1999 (da gennaio ad agosto), presenze 4.387;

RITENUTO che le presenze sopra indicate siano significative in relazione alla popolazione residente nel

Comune di Tramonti di Sotto, che conta circa 500 abitanti;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (AS.COM. - Pordenone, Confesercenti - Pordenone, Unione regionale del Commercio e Turismo - Trieste, Unione regionale Economica Slovena - Trieste, Lega delle Cooperative - Udine, Associazione generale Cooperative Italiane - Udine, Conf-Cooperative - Udine, FAID - Milano);
2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di Tutela Consumatori - Trieste, Lega Consumatori A.C.L.I. - Trieste, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - Udine);
3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (A.C.L.I., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., per tutte sedi di Trieste);

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: Confesercenti - Pordenone, Associazione generale Cooperative Italiane - Udine, FAID - Milano (tramite rappresentante regionale), C.I.S.L. - Trieste, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

PRESO ATTO inoltre che l'individuazione del Comune di Tramonti di Sotto tra le località ad economia turistica comporta l'esclusione dello stesso dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 16 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 26 agosto 1999 (Registro 1, foglio 337), in quanto il medesimo Comune di Tramonti di Sotto, per quanto classificato montano per il totale della propria superficie censuaria, perde comunque la qualificazione di comune senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 3 dicembre 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

1. L'elenco dei Comuni, di cui all'articolo 1 della delibera della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, è integrato come segue:

N.	Località	Comune	Prov.	Stagione
29	Tramonti di Sotto	Tramonti di Sotto	PN	estiva/invernale

Articolo 2

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 16 luglio 1999, è soppressa l'individuazione del Comune di Tramonti di Sotto tra quelli classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza.

Articolo 3

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1999, n. 3830.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Integrazione programma Ufficio stampa e pubbliche relazioni per l'anno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le leggi regionali 29 ottobre 1965, n. 23 e 1 marzo 1988, n. 7 e n. 8, 5 settembre 1991, n. 46 e l'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, riguardanti, tra le altre, le competenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione per ogni settore dell'Amministrazione regionale;

VISTA la propria deliberazione 9 marzo 1999, n. 620, registrata alla Corte dei conti in data 22 aprile 1999 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia Registro 1, foglio 139 concernente l'approvazione degli obiettivi, programmi e priorità dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 1999;

ATTESO che la citata deliberazione n. 620/1999 ha rimandato l'individuazione del programma, delle priorità di intervento e degli obiettivi relativi all'applicazione di quanto di competenza nell'ambito della summenzionata legge regionale n. 46/1991 in attesa del parere della Commissione regionale per la cultura slovena, per la

quale era in corso di conclusione l'iter amministrativo necessario alla ricostituzione della stessa;

VISTA la propria deliberazione 8 agosto 1997, n. 2427, registrata alla Corte dei conti in data 29 settembre 1997 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia Registro 1, foglio 376, con cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi per la stampa a favore della minoranza slovena;

RITENUTO di dover definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione del settore relativo ai contributi per la stampa di interesse della popolazione di lingua e cultura slovena per l'anno 1999 secondo le seguenti modalità:

Sono ammesse a contributo le pubblicazioni periodiche (distinte tra quotidiani e giornali con differenti uscite), trasmissioni radiotelevisive e pubblicazioni non periodiche (di stampa, audiovisive e multimediali).

L'obiettivo dell'attività di cui alla normativa in argomento viene confermato nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa in vigore a favore delle realtà della minoranza di lingua e cultura slovena che svolgono attività di stampa e che quindi contribuiscono direttamente alla diffusione delle informazioni relative alla realtà specifica nell'ambito del territorio regionale e con contenuti riconducibili alla cultura della popolazione di lingua slovena (anche nelle espressioni in versione dialettale).

Possono essere pertanto erogati contributi a favore di iniziative editoriali attraverso il sostegno mediante contributo a fronte di rendiconti per spese effettivamente sostenute per la realizzazione di giornali ed opere di carattere linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo.

Particolare attenzione deve essere assicurata alle attività di stampa che possiedono una tradizione storica consolidata e diffusa sulle tre province regionali con rilevante presenza di popolazione di lingua slovena, assicurando la valorizzazione dell'esperienza preesistente e lo sviluppo delle iniziative di seguito specificate.

Deve essere assicurato un particolare rilievo alle realtà editoriali che hanno personale alle proprie dipendenze con carattere di continuità e, quindi, con maggiori oneri di funzionamento.

Deve essere assicurato un adeguato sostegno ai quotidiani editi nell'ambito regionale, per i quali andranno assegnati contributi per un totale pari ad almeno il 40% della posta a bilancio.

I settimanali e gli altri giornali potranno avere un contributo anche per le spese di funzionamento che tenga conto della singole peculiarità editoriali, nonché dell'eventuale diffusione in zona territorialmente disagiata per un totale contributivo pari almeno a quello previsto per i quotidiani (40%).

Per la stampa non periodica dovrà essere assicurato un sostegno per la produzione di opere originali, di atti di convegni e di ogni altra opera che valorizzi la cultura della popolazione di lingua slovena, anche nella relativa versione dialettale fino ad un massimo del 20%.

La ripartizione in argomento è opportuno venga effettuata, specie per il settore dei periodici, tenendo presenti anche le precedenti ripartizioni annuali.

La valutazione del peso culturale-contenutistico, della perifericità e dei contenuti e degli altri criteri di priorità dovrà avvenire su indicazione della Commissione consultiva della minoranza slovena.

Le risorse disponibili, provenienti da fondi statali, ammontano a lire 1.406.000.000 e sono allocate nel capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.

CONSIDERATO il parere favorevole espresso sulla proposta del presente programma dalla Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena riunitasi nella nuova composizione nel corso della seduta del 27 luglio 1999;

ATTESO che la citata legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, ed in particolare l'articolo 55, autorizza l'Amministrazione, attraverso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 55 della citata legge regionale n. 9/1999 ai commi 2, 3, 5 e 6 individua altresì i criteri di intervento e le modalità di presentazione delle domande;

RITENUTO, pertanto, quanto agli interventi di cui all'articolo 55 della più volte citata legge regionale n. 9/1999, di integrare la sopra citata deliberazione n. 620/1999 e di definire l'obiettivo dell'azione regionale secondo le seguenti caratteristiche:

- perseguire le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge, di favorire, attraverso la concessione di contributi l'installazione, il trasferimento e l'acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione nonché l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi e la loro gestione;

- concedere agevolazioni ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi;

- concedere inoltre, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per

la copertura dei costi tecnici di gestione di cui al comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;

• quantificare il contributo da assegnare ai singoli concessionari ammessi a riparto, esaminando le istanze di contributo, che sono state presentate entro il 30 aprile 1999 alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio stampa e pubbliche relazioni garantendo il più possibile i requisiti di oggettività, consentendo una contemperazione tra le spese ritenute ammissibili di ciascun concessionario e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma;

RITENUTO di prendere in considerazione solamente le domande corredate di tutta la documentazione prevista dal comma 6 del citato articolo 55 di cui alla legge regionale n. 9/1999 e più precisamente:

a) copia autentica della concessione di cui articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;

c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature;

RAVVISATA, altresì la necessità di finanziare il programma di interventi precedentemente evidenziato nei limiti del capitolo 425 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso (lire 100.000.000);

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente nella seduta dell'1 ottobre 1999;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

all'unanimità

DELIBERA

di integrare la propria deliberazione 9 marzo 1999, n. 620, in ordine al programma dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, con l'approvazione degli obiettivi, dei programmi e delle direttive per l'azione amministrativa e per la gestione dei fondi statali relativi agli interventi per l'attività di stampa per l'esercizio finanziario 1999 a favore della minoranza slovena ai sensi della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (capitolo 430) così come specificato nella premessa del presente provvedimento, nonché con l'approvazione dell'obiettivo e del programma indicati nella medesima premessa relativamente agli interventi contributivi da effettuare in applicazione dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (capitolo 425).

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 4021.

Criteri per la ripartizione della quota del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto del 1º giugno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concernente «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» ed in particolare l'articolo 127 con il quale è stato istituito il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga»;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto dei commi 44 e 46 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il Fondo di cui sopra è confluito, a decorrere dall'anno 1998, nel «Fondo per le politiche sociali» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 18 febbraio 1999 n. 45, concernente «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze» che, fra l'altro, con l'articolo 1 - comma 2 - ha sostituito il sopracitato articolo 127 del D.P.R. 309/1990;

ATTESO che dal combinato disposto dell'articolo 59 - comma 46 - della legge 449/1997 e del nuovo testo dell'articolo 127 del D.P.R. 309/1990 si evince che:

a) nell'ambito del Fondo per le politiche sociali è individuato, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, la quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

b) la dotazione del predetto Fondo non può essere inferiore a quella dell'anno precedente, fatto salvo la diminuizione dell'incidenza della tossicodipendenza documentata da dati statistici inequivocabili;

c) la quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta contro la droga è ripartita annualmente, con decreto

del Ministro della solidarietà sociale, tra le Regioni in misura del 75% delle sue disponibilità tenuto conto, per ogni regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze;

d) le Province, i Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del decreto 309/1990, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro Consorzi, possono presentare alle Regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

CONSIDERATO che in attuazione dell'articolo 127 - comma 7 - del D.P.R. 309/1990, ora vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della solidarietà sociale, con decreto del 10 settembre 1999 ha emanato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di individuazione dei criteri generali per la valutazione ed il finanziamento dei progetti presentati a valere sul Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga;

PRESO ATTO, inoltre, che le Regioni, ai sensi e con le modalità prescritte dall'articolo 1 - comma 4 - della legge 45/1999 stabiliscono:

1) i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché le procedure per la erogazione dei contributi e dispongano i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati;

2) prevedono gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati farmaci sostitutivi (articolo 1, comma 2, punto 4, legge 45/1999);

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione dei criteri per il riparto della quota del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia (allegato A) nonchè ai termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti (allegato B);

VISTO che il Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 17 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità,

all'unanimità di voti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 della legge 18 febbraio 1999, n. 45 e per quanto esposto nelle premesse:

– i criteri per il riparto della quota del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» (allegato A);

– i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento (allegato B);

2. gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

3. il presente provvedimento sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 13 gennaio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 17

Allegato A

Criteri per il riparto della quota del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia, viene ripartita tra gli aventi titolo, per la realizzazione di progetti triennali di intervento attinenti al settore delle tossicodipendenze.

1. Gli obiettivi.

1.1 I progetti triennali, dovranno essere finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi - individuati dal decreto del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 - indicati in ordine di importanza decrescente:

a) attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata tra servizi (nuovi o esistenti), di integrazione tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;

b) reinserimento sociale e lavorativo;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza (interventi a bassa soglia integrati sul territorio - esempio unità di strada; programmi di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte; programmi di riconversione specialistica e/o attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, alle famiglie di tossicodipendenti, agli stranieri e a detenuti tossicodipendenti; programmi di riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina); progetti per l'attivazione di servizi di informazione

con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;

d) prevenzione; (progetti sul territorio riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro, ai luoghi del terzo tempo; progetti volti alla riduzione del danno per migliorare la salute e per il recupero sociale; programmi di educazione alla tutela della salute o di contrasto alla diffusione di «nuove droghe»);

e) programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati all'iniziativa.

2. Criteri.

2.1 Per la ripartizione dei fondi sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione:

1) contesto di riferimento ed indicatori sociali;

2) dati generali del progetto (numero e tipologia dei destinatari coinvolti, durata e fasi del progetto, obiettivi ed esiti in relazione alle cause del disagio, collegamenti con altri progetti, altri soggetti pubblici o privati con rispettive attribuzioni operative);

3) documentazioni dei costi delle singole fasi di realizzazione dei progetti e loro congruità (rapporto tra risorse da impiegare e costi da sostenere);

4) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi (gestione diretta del progetto del presentatore del progetto, ovvero motivazioni per una gestione diversa, livello professionale degli operatori impiegati e eventuali programmi di formazione, rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia di tutela del lavoro);

5) diffusione dei risultati (modalità, forme, soggetti destinatari, strumenti per la partecipazione e la condivisione dei risultati) ed eventuali collegamenti con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.

2.2 Per i progetti proposti dagli enti di cui agli articoli 115, 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 226, dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b) della legge n. 381/1991, e loro consorzi (tutti rispettivamente iscritti negli albi regionali), viene attribuita priorità alle seguenti tipologie:

a) progetti presentati e realizzati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, da comunità terapeutiche e da altri organismi, effettivamente operanti nel settore delle tossicodipendenze, con esperienza consolidata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo;

b) progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio che prevedano l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze.

2.3 Le Regioni possono finanziare con carattere di priorità progetti, conformi alla linee di programmazione territoriale dei comuni, che si pongano in continuità con iniziative realizzate o in corso di realizzazione, con finanziamenti a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta contro la droga per l'esercizio 1996. Di questi è necessario produrre una breve relazione descrittiva dello stato attuale di realizzazione del progetto.

Il «Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo», ricostituito con D.P.G.R. n. 234 del 20 luglio 1999, provvede, anche mediante una Commissione ristretta, costituita nel suo ambito, all'esame istruttorio dei progetti, ne definisce la congruità e la validità in relazione alle indicazioni ministeriali, provvede alla selezione degli stessi e propone l'assegnazione delle somme del Fondo nazionale.

Il Comitato può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa dei progetti ai soggetti interessati, qualora lo ritenga necessario.

Il Comitato esprime sui progetti esaminati «parere favorevole», «parere parzialmente favorevole», «parere negativo», corredandoli di una adeguata motivazione e proponendo l'ammontare del finanziamento da concedere.

Non sono ammissibili i progetti che prevedono richieste di finanziamento per l'acquisizione o la ristrutturazione di beni immobili.

Non può essere finanziata l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.

Possono essere finanziati progetti che prevedono acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività condotte e per il rifacimento o il potenziamento di impianti.

Sono esclusi dal finanziamento le attività istituzionali relative a servizi finanziati dal Fondo sanitario nazionale o da specifiche leggi.

I progetti per i quali sia stata accertata la conformità alle finalità e agli obiettivi individuati dal presente atto e che siano stati valutati positivamente nel merito, sono finanziati per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo ammesso del progetto.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti ad impegnare le somme ricevute e ad avviare i progetti finanziati entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento dandone comunicazione alla amministrazione regionale.

Il finanziamento dei progetti avverrà con le seguenti modalità:

1) 40% all'atto della comunicazione della concessione del finanziamento;

2) 40% alla fine del primo anno (dicembre 2000) e dopo la presentazione di una relazione illustrativa dello stato di attuazione della prima fase del progetto;

3) 20% alla fine del secondo anno (dicembre 2001) e dopo la presentazione di una relazione illustrativa della seconda fase del progetto.

Nel caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro i primi tre mesi e/o di mancata incompleta relazione illustrativa alla fine della prima e seconda fase del progetto, la Regione dispone la revoca del finanziamento.

Qualora parte del finanziamento concesso non dovesse essere stata utilmente spesa e rendicontata, il beneficiario dovrà restituire la somma eccedente e non rendicontata alla amministrazione regionale.

I beneficiari dei finanziamenti alla conclusione dei progetti, dovranno presentare alla regione una dettagliata relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, le indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi finali, oltre ad un prospetto riepilogativo della spesa sostenuta con puntuale riferimento alle previsioni contenute nel progetto.

La Regione può disporre controlli sulla utilizzazione dei finanziamenti, anche attraverso visite ispettive, sentiti gli enti locali, le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali operanti sul territorio regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul «Fondo nazionale di intervento per la lotta contro la droga» per gli esercizi finanziari 1997-1998-1999.

1. I progetti.

1.1 Per effetto dell'articolo 1, punto 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sostitutivo dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Fondo nazionale di intervento per la lotta contro la droga), le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro Consorzi (rispettivamente iscritti negli albi regionali), possono presentare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

1.2 I progetti non possono consistere nell'attivazione di iniziative generiche ed episodiche, ma debbono inserirsi in un quadro coerente che tenga conto delle esigenze del territorio, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.

2. Le domande.

2.1 Le domande redatte in triplice copia ed in conformità agli schemi sub B 1. e sub B 2. allegati al presente atto, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Per le domande presentate dagli enti locali e dalle Aziende sanitarie:

1) deliberazione in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'ente locale o dall'azienda per i servizi sanitari. La deliberazione deve indicare chiaramente se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tal caso dovranno essere indicate le motivazioni dell'affidamento e dovrà essere attestato dall'ente richiedente che l'ente affidatario non riceva altri finanziamenti per il medesimo progetto;

2) progetto di cui si chiede il finanziamento, articolato per annualità e sviluppato in una parte tecnica (che non dovrà superare le quattro cartelle dattiloscritte) e una parte finanziaria che dovrà fornire dettagliate indicazioni, suddivise per anno, dei costi.

B) Per le domande presentate dagli enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali:

a) progetto di cui si chiede il finanziamento, articolato per annualità e sviluppato in una parte tecnica (che non potrà superare le quattro cartelle dattiloscritte) e una parte finanziaria, che dovrà fornire dettagliate indicazioni, suddivise per anno, dei costi;

b) atto costitutivo e statuto da cui risulti il rappresentante legale dell'ente;

c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le condanne riportate e i procedimenti pendenti;

d) breve relazione sull'attività antecedentemente svolta e sui risultati raggiunti;

e) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve risultare chiaramente:

1) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione;

2) l'entità dei contributi di enti locali e altri enti pubblici;

3) l'entità dei ricavi di attività svolte. Ove nel bilancio non siano specificati i predetti dati, alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente;

f) per le Organizzazioni di volontariato, documentazione dell'iscrizione nel Registro generale delle istituzioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1995, n. 12;

g) per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle Cooperative, sezione cooperazione sociale;

h) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo del finanziamento.

2.2 Nel caso che l'ente ausiliario, l'organizzazione di volontariato o la cooperativa siano articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente il finanziamento. Alla documentazione di cui al punto 2.4, lettere dalla a) alla h), che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta l'attestazione del legale rappresentante dell'ente ausiliario dell'organizzazione di volontariato e della cooperativa, indicante il responsabile della sede operativa stessa.

2.3 Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che svolgano attività di recupero e che inoltrino domanda di finanziamento devono inviare esauriente e sintetica documentazione delle metodiche di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria (ove non convenzionate con le Aziende sanitarie).

LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DI TUTTI I PROGETTI

Tutti i progetti per i quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza:

1) I dati riguardanti l'area territoriale interessata e gli indicatori sociali significativi (numero e tipologia dei destinatari finali);

2) le cause, i fattori peculiari del disagio e gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto, in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione;

3) se il progetto è nuovo, ovvero se si pone in continuità con progetti già attuati o in via di attuazione ovvero si pone come completamento di progetti (comunitari, nazionali, regionali, locali), in corso di attuazione;

4) i tempi di realizzazione del progetto, con indicazione delle fasi e degli eventuali obiettivi intermedi;

5) l'indicazione dei soggetti-amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati - con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione del progetto e modalità di partecipazione, con indicazione delle rispettive attribuzioni operative;

6) descrizione analitica delle metodologie ed indicatori quali e quantitativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;

7) tipologia del personale impiegato nel progetto - dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro - con la relativa qualificazione professionale e con una dichiarazione del rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia di tutela del lavoro;

8) modalità di diffusione dei risultati conseguiti;

9) tutto quanto specificatamente richiesto nell'allegato A.

Le domande di finanziamento, redatte in carta semplice ed in triplice copia, in conformità agli schemi allegati al presente atto, devono essere inoltrate alla: Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della sanità - Riva N. Sauro, n. 8 - 34124 Trieste, attraverso spedizione postale, a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, alla Direzione regionale della sanità, Riva N. Sauro, n. 8, Trieste, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nel caso in cui la data di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la stessa s'intende differita al primo giorno lavorativo utile.

Nel caso di invio mediante servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza, ovvero carenti di parte della documentazione richiesta, non verranno prese in considerazione.

Con la stessa domanda non possono essere inoltrati più progetti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI - Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 TRIESTE

"Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

DOMANDA DI FINANZIAMENTO ANNI 1997 - 1998 - 1999

Enti locali e Aziende sanitarie

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Ente richiedente:

Protocollo e data di invio:

Denominazione del progetto:

N.B.: Specificare se trattasi della continuazione di un progetto finanziato in precedenza e in caso affermativo indicare denominazione, esercizio finanziario e importo concesso:

Obiettivi del progetto:
(barrare la casella corrispondenti agli obiettivi individuati nell'allegato A)

☐ a ☐ d
☐ b ☐ e
☐ c

Sintetica descrizione del progetto:

Importo **globale** richiesto per il triennio 1997 - 1999 .... L.

Importo **parziale** richiesto suddiviso per annualità: ANNO 1997 ...... L.
ANNO 1998 ...... L.
ANNO 1999 ...... L.

TOTALE .... L.

Ente esecutore:

Responsabile del progetto (indicare Nome, Cognome, Telefono e Fax):

ALLEGATI:

A) Delibera del competente organo

B) Descrizione operativa globale del progetto con indicazioni delle fasi o moduli annuali di attuazione del progetto e dettagliata analisi dei costi suddivisa per annualità

Data del documento	Il legale Rappresentante dell'Ente richiedente (Timbro e firma)

Allegato B 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI - Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 TRIESTE

"Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

DOMANDA DI FINANZIAMENTO ANNI 1997 - 1998 - 1999
Enti ausiliari, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Dati relativi alla sede legale

Denominazione ____________________

Codice fiscale della sede ____________________

Indirizzo ____________________

Comune ____________________ Provincia ________ C.A.P. ________

Rappresentante legale ____________________
(Cognome e nome)

La compilazione delle tabelle successive è a cura del responsabile delle singole sedi operative

Dati relativi alla sede operativa che richiede il finanziamento

Denominazione ____________________

____

Indirizzo ____________________

Comune ____________________ Provincia ________ C.A.P. ________

Rappresentante Legale o Responsabile della sedè operativa

____
(Cognome e Nome)

Tipologia della struttura ____________________
(Residenziale, semiresidenziale, ecc.)

Data di inizio attività ____________________ Capacità ricettiva ________

Modalità di accesso alla struttura: numero di utenti inviati dai SERT ________

numero di utenti inviati dalla magistratura ________

Data di invio ed eventuale protocollo:

Denominazione del progetto:

N.B.: Specificare se trattasi della continuazione di un progetto finanziato in precedenza e in caso affermativo indicare denominazione, esercizio finanziario e importo concesso:

Obiettivi del progetto:
(barrare la casella corrispondente agli obiettivi individuati nell'allegato A)

☐ a ☐ d

☐ b ☐ e

☐ c

Sintetica descrizione del progetto:

Importo globale richiesto per il triennio 1997 - 1999 .... L.

Importo **parziale** richiesto suddiviso per annualità: ANNO 1997 .... L.

ANNO 1998 .... L.

ANNO 1999 .... L.

TOTALE .... L.

ALLEGATI

(vedi note introduttive con termini e modalità di presentazione della domanda)

Lettere a), b), c), d), e), f), g), h):

(barrare le lettere che interessano)

Data: ______________________ Firma: ______________________

Spazio riservato all'autenticazione della firma del rappresentante legale ovvero del responsabile della sede operativa che richiede il finanziamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 gennaio 2000, n. 016/Pres.

Legge 144/1999. Commissione tecnica per l'effettuazione del 5° censimento dell'agricoltura. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 37 che impegna l'ISTAT ad eseguire il quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, nonché il comma 2 del medesimo articolo, che impegna gli organismi del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) a collaborare con l'ISTAT nell'esecuzione del Censimento;

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti nel medesimo comma 2, che disciplineranno nel dettaglio i contenuti e e modalità di esecuzione del censimento, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella seduta del 5 agosto 1999 un Protocollo d'intesa con l'ISTAT per disciplinare gli impegni reciproci da assumere rispettivamente dall'ISTAT stesso e dalle Regioni e Province autonome per assicurare il buon andamento e l'efficacia delle operazioni censuarie;

RILEVATO che l'articolo 2 del predetto Protocollo d'intesa prevede, indicandone la composizione, una Commissione tecnica di censimento che ciascuna Regione o Provincia autonoma dovrà costituire con il compito di assistere la Regione/Provincia autonoma nella predisposizione del piano regionale di censimento e, una volta definito tale piano, di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale/provinciale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 4 ottobre 1999, con la quale è stato preso atto dell'avvenuta approvazione del predetto Protocollo d'intesa, sono state attribuite al Servizio autonomo della Statistica le funzioni di Ufficio regionale di Censimento e sono stati individuati i tre rappresentanti regionali della Commissione tecnica di Censimento;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione sono stati altresì individuati i tre esperti provenienti dal mondo accademico o dalle associazioni professionali di carattere agricolo nei rappresentanti delle tre maggiori Organizzazioni professionali degli agricoltori;

VISTE le note prot. STAT/372/A.1.21 del 23 dicembre 1999 e prot. 374/A/1-3 del 27 dicembre 1999, con le quali il Servizio autonomo della Statistica, nel trasmettere le relative note di designazione, chiede la costituzione della Commissione tecnica per l'effettuazione del 5° Censimento dell'agricoltura e ne indica la composizione, la durata, nonché l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

CONSIDERATO che l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia ha nominato un solo rappresentante, in luogo dei due richiesti;

VISTE le autorizzazioni rilasciate dagli enti di appartenenza per i componenti che risultano dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 4099 del 29 dicembre 1999,

DECRETA

È costituita, presso il Servizio autonomo della Statistica, la Commissione tecnica per l'effettuazione del 5° Censimento dell'agricoltura, con la seguente composizione:

Presidente:

- sig. Eugenio Bursich, Direttore sostituto del Servizio autonomo della Statistica.

Componenti:

- dr. Gianfranco Rossi componente effettivo, in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta;
- dr. Angelo Venturelli componente effettivo, in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura;
- dr. Ezio Temporale componente effettivo, esperto indicato dalla Confagricoltura Federfriuli;
- dr. Loris Merlino componente effettivo
m.o Giancarlo Vatri componente supplente
esperti indicati dalla Federazione regionale Coltivatori diretti;
- dr. Giovanni Imbriaco componente effettivo, esperto indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Friuli-Venezia Giulia;
- arch. Giulio Marini componente effettivo, rappresentante delle Province, designato dall'Unione Province del Friuli-Venezia Giulia;
- sig. Gianfranco Vegnaduzzo componente effettivo
sig. Arduino Bacchin componente supplente
rappresentanti dei Comuni, designati dall'A.N.C.I. - Friuli-Venezia Giulia;
- sig. Giuseppe Damiani componente effettivo
sig. Gabriele Chiopris componente supplente
rappresentanti delle Comunità montane, designati dall'U.N.C.E.M. - Friuli-Venezia Giulia;

- dr. Franco Rota componente effettivo, dirigente dell'Ufficio studi e statistica della C.C.I.A.A. di Trieste
  dr. Francesco Auletta componente supplente, sostituto del dirigente dell'Ufficio studi e statistica della C.C.I.A.A. di Trieste;
- dr.ssa Catia Colautti componente effettivo, responsabile dell'Ufficio statistica della Prefettura di Trieste;
- dr.ssa Maria Pazzano componente effettivo, dirigente dell'Ufficio regionale dell'ISTAT
  dr. Giulio Schizzi componente supplente, sostituto del dirigente dell'Ufficio regionale dell'ISTAT.

Segretario:

- dr.ssa Maria Nicoletta Spiezia, in servizio presso il Servizio autonomo della Statistica.

La Commissione durerà in carica per un anno.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 19 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 gennaio 2000, n. 017/Pres.

Legge regionale 21/1991. Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la Provincia di Udine. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 14/Pres. di data 17 gennaio 1997 è stata ricostituita la Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Udine, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le note prot. 19947/12.R di data 21 ottobre 1999 e prot. 22049/12.R di data 2 dicembre 1999 con le quali la Direzione regionale della formazione professionale chiede di provvedere, nell'ambito della predetta Commissione, alla sostituzione del membro supplente dott. Lucio Chiarelli con l'avv. Emanuela Umek, in servizio presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, nonché del membro supplente sig.ra Antonella Fiorino con la sig.ra Rosalina Serodine, quale esperta designata dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale;

VISTA la nota di designazione;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4098 di data 29 dicembre 1999

DECRETA

Nell'ambito della Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Udine:

- l'avv. Emanuela Umek, in servizio presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, è nominata componente supplente in sostituzione del dott. Lucio Chiarelli;
- la sig.ra Rosalina Serodine, quale esperta designata dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale, è nominata componente supplente in sostituzione della sig.ra Antonella Fiorino;
- il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, addì 19 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 gennaio 2000, n. 018/Pres.

Legge regionale 27/1996. Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Sostituzione componente e rettifica nominativo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 141/Pres. del 29 aprile 1997 con il quale è stata costituita la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/1996;

VISTA la nota prot. VTP/7400/TPL.15.3 del 22 dicembre 1999 con la quale la Direzione regionale della

viabilità e trasporti Servizio del trasporto pubblico locale, nell'inoltrare la nota congiunta della C.N.A. Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia - Confartigianato, chiede la sostituzione del sig. Giovanni Cabassi, con il sig. Gabriele Fano e la rettifica del nominativo del componente Lucio Garbin erroneamente indicato come Lucio Gardin nella Commissione suddetta;

VISTA la dichiarazione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 14 gennaio 2000;

DECRETA

Il sig. Gabriele Fano è nominato componente della Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in sostituzione del sig. Giovanni Cabassi.

Il nominativo del componente della Commissione suddetta Lucio Gardin è rettificato in Lucio Garbin.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 gennaio 2000, n. 019/Pres.

Esecutività del Piano economico della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale «Co. Ceconi» valido per il periodo 1998-2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 10 ottobre 1996 con il quale l'Azienda delle foreste ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale denominata Foresta regionale «Co. Ceconi»;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano di data 8 novembre 1999 con il quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale «Co. Ceconi» valido per il periodo 1998-2009, elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 1 dicembre 1999, n. 684 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4071 del 29 dicembre 1999;

DECRETA

- Il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale «Co. Ceconi» valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste dell'1 dicembre 1999 n. 684, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 gennaio 2000, n. 021/Pres.

Fondazione «Berta ed Alfredo Giovanni Dorni» - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0431/Pres. del 22 ottobre 1993 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della «Fondazione Berta e Alfredo Dorni», avente sede in Trieste, ed è stato approvato il relativo statuto;

VISTA la domanda del 27 ottobre 1999, con cui il Presidente della predetta fondazione ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 1 dello statuto, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre 1999;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Luciano Pellegrini, notaio in Trieste, rep. 93621, racc. 9289, ivi registrato il 18 ottobre 1999 al n. 2534/IA;

RILEVATO che la modifica riguarda esclusivamente il cambiamento di ubicazione della sede sociale nell'ambito della città di Trieste, resosi necessario per assicurare locali più adatti a soddisfare le esigenze operative della fondazione;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 20 dicembre 1999, n. 18747-SAI 11/A/10;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 14 gennaio 2000;

DECRETA

È approvata la modifica dell'articolo 1 dello statuto della «Fondazione Berta ed Alfredo Giovanni Dorni», con sede a Trieste, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre 1999, per cui il nuovo testo di detto articolo è il seguente:

«Art. 1

È costituita per volontà del Signor Alfredo Giovanni Dorni una fondazione denominata «Fondazione Berta ed Alfredo Giovanni Dorni», con sede in Trieste, Via Santa Caterina da Siena, n. 3».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 gennaio 2000, n. 022/Pres.

Legge regionale 32/1987 articolo 20. Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 178/Pres. di data 15 maggio 1996 è stato ricostituito il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 e dell'articolo 10 del Regolamento di esecuzione della predetta legge regionale approvato con D.P.G.R. 245/Pres. di data 17 giugno 1988;

RILEVATO che detto Comitato è venuto a scadere;

VISTA la nota prot. 21373/SAI/II/B.23 di data 17 dicembre 1999 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede di provvedere alla ricostituzione del Comitato in parola indicandone la composizione, la durata, nonché l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

VISTE le note di designazione degli Enti interessati;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4 di data 14 gennaio 2000;

DECRETA

- è ricostituito, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo, con la seguente composizione:

Componenti

- dott. Luca Chicco, pedagogista;
- dott.ssa Rosatea Semolini, psicologa;
- dott.ssa Maria Teresa Bassa Poropat, ricercatrice proveniente dalle Università esistenti in ambito regionale con specifica competenza professionale nel

settore educativo 0-3 anni, Università degli Studi di Udine;

- dott.ssa Bruna Barbieri Ginaldi, responsabile asili-nido per il Comune di Gorizia;
- sig.ra Emiliana Moro, responsabile asili-nido per il Comune di Pordenone;
- dott.ssa Michela D'Andri, responsabile asili-nido per il Comune di Trieste;
- sig.ra Daniela Caporale, responsabile asili-nido per il Comune di Udine;
- dott.ssa Rossella Rigo, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- dott.ssa Luigina Leonarduzzi, della Direzione regionale della formazione professionale.

Segretaria

- sig.ra Antonella Padovan, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il Comitato dura in carica per tre anni.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

Per la realizzazione dei progetti finalizzati all'omogeneità dei livelli organizzativi, all'uniformità di indirizzo pedagogico, alla sperimentazione e verifica di nuovi indirizzi educativi, la composizione del Comitato viene allargata con la partecipazione dei responsabili e degli operatori degli asili-nido, secondo modalità di partecipazione che i singoli progetti di volta in volta indicheranno.

In questa fase il Comitato può avvalersi dell'apporto tecnico del Gruppo di studio e di lavoro degli educatori degli asili-nido già operante in ambito regionale.

Ai componenti esterni del Comitato verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 febbraio 2000, n. 032/Pres.

Statuto-tipo per le riserve di caccia, di cui all'articolo 8, comma 1, e articolo 40, comma 1, della legge regionale 30/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge medesima, secondo cui lo statuto-tipo per le riserve di caccia viene emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente;

VISTO altresì l'articolo 40, comma 1, che prevede l'emanazione del suddetto statuto-tipo entro 60 giorni dalla pubblicazione della citata legge regionale n. 30/1999;

RITENUTO di provvedere in merito;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 199 dell'1 febbraio 2000;

DECRETA

1. è approvato lo statuto-tipo di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 7 febbraio 2000

ANTONIONE

STATUTO

Riserva di caccia di . . . .

Art. 1

(*Origine, natura giuridica e costituzione*)

1. La Riserva di caccia di . . . . è un'associazione senza fini di lucro istituita, come unità territoriale, con legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e subentra alla Riserva di caccia di diritto di . . . . , già costituita con legge regionale n. 13/1969, a sua volta già Riserva comunale di . . . . istituita nel 19.....

Art. 2

(*Finalità*)

1. La Riserva di caccia persegue il fine della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio sul territorio di competenza.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Riserva di caccia può proporre, alle amministrazioni ed enti competenti, limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Riserva può aderire, anche con singoli soci, alle iniziative di protezione civile attivate dagli enti competenti nel territorio della Riserva.

Art. 3

(*Attività*)

1. La Riserva di caccia attua i censimenti, predispone i piani di abbattimento ed i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria da sottoporre alla verifica ed approvazione degli enti ed organismi competenti secondo la vigente normativa.

2. La Riserva di caccia redige i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria, svolge attività di miglioramento ambientale ed organizza iniziative sociali e culturali attinenti agli scopi statutari, volte in particolare a diffondere e sostenere le conoscenze ed i fondamenti della cultura faunistica venatoria.

Art. 4

(*Soci*)

1. Sono soci della Riserva di caccia di . . . .
. . . .
i cacciatori ad essa assegnati in via definitiva con provvedimento dell'autorità competente, in base alla normativa in vigore, che risultano in regola con gli oneri associativi entro il 30 aprile di ogni anno e non siano dimissionari, ovvero, qualora si tratti di nuove assegnazioni, provvedano al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione e siano muniti di tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Il venire meno dell'assegnazione alla Riserva di caccia comporta la perdita della qualifica di socio.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

(*Organi*)

1. Gli organi della Riserva di caccia sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Direttore ed il Vice direttore;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito; è peraltro riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.

3. Il Consiglio direttivo, il Direttore di Riserva ed il Collegio dei revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci, tra gli stessi, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 6

(*Assemblea*)

1. L'Assemblea della Riserva di caccia provvede:

a) ad approvare lo Statuto della Riserva e le sue modifiche;

b) ad approvare i bilanci di esercizio della Riserva e la regolamentazione interna espressamente riservatale dalla legge;

c) a determinare, entro i limiti dello statuto, il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

d) a fissare la data per l'elezione del Direttore, del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e provvedere alla loro elezione;

e) ad esprimere parere vincolante sull'accettazione di aspiranti cacciatori, stabilendone le condizioni di partecipazione, nonché sul rinnovo dell'assegnazione temporanea e sull'assegnazione definitiva degli stessi, anche in soprannumero, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea;

f) a deliberare lo scioglimento della Riserva e la devoluzione del patrimonio della stessa.

Art. 7

(*Funzionamento dell'Assemblea*)

1. I soci sono convocati, a cura del Direttore della Riserva, in assemblea generale ordinaria in una data compresa tra il 1º ed il 15 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

2. I soci sono convocati a cura del Direttore della Riserva in assemblea generale straordinaria qualora lo richiedano circostanze particolari.

3. I soci sono inoltre convocati, a cura del Direttore della Riserva, in assemblea generale straordinaria, qualora ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno da un quarto dei soci, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

4. Le assemblee devono essere convocate in prima e seconda convocazione, ad un'ora di distanza una dall'altra, nel medesimo luogo e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

5. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci, con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il quale deve prevedere la discussione di argomenti puntualmente individuati.

6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore della Riserva di caccia che, prima di dare inizio ai lavori, nomina un segretario verbalizzante scelto tra i soci presenti.

7. I soci partecipano all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata, nel numero massimo di una per partecipante, ad altro socio e le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti. Gli eventuali aspiranti cacciatori già assegnati alla Riserva di caccia possono assistere alle Assemblee senza diritto di voto.

8. L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale che deve essere approvato nella seduta successiva.

Art. 8

(*Consiglio direttivo*)

1. Il Consiglio direttivo della Riserva di caccia è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a quindici, compreso il Direttore, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci, ed è convocato dal Direttore della Riserva e da questi presieduto. Di ogni seduta è redatto un verbale da parte di un consigliere a ciò chiamato dal Direttore di Riserva.

2. Il Consiglio direttivo esprime parere obbligatorio sull'adozione, da parte del Direttore della Riserva di caccia, del regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo e del programma di attività.

3. Il Consiglio direttivo esprime altresì parere obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente ed ogniqualvolta ne venga richiesto dal direttore della Riserva, in particolare sulle questioni riguardanti l'appartenenza al distretto venatorio.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

5. I componenti del Consiglio direttivo, escluso il Direttore di Riserva, che non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero che, per qualsiasi ulteriore causa, cessino dall'incarico anzitempo, sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista; questi ultimi rimangono in carica per il periodo restante al completamento del quinquennio.

Art. 9

(*Direttore*)

1. Il Direttore della Riserva:

a) rappresenta legalmente la Riserva di caccia ed ha la firma sociale;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e provvede a dare esecuzione alle decisioni della stessa;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;

d) sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti il conto consuntivo annuale e lo schema del bilancio di previsione predisposti in sede di Consiglio direttivo;

e) porta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) tiene aggiornato il libro contabile delle entrate e delle uscite, le statistiche degli abbattimenti, il registro degli inviti e l'elenco dei cacciatori assegnati alla Riserva di caccia, nonché cura la conservazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;

g) vigila sul corretto funzionamento della Riserva di caccia;

h) attua gli adempimenti attribuiti dalla normativa in vigore alla Riserva di caccia, adotta i regolamenti annuali di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed ogni ulteriore provvedimento che non spetti espressamente ad altri organi statutari;

i) provvede, con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione, ad inviare ai soci i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria e sospende l'attività venatoria al completamento dei piani di prelievo;

l) segnala agli organismi competenti ogni violazione alle norme in materia venatoria e collabora attivamente con il servizio di vigilanza.

2. Il Direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, ha facoltà di delegare ad uno o più consiglieri i compiti di cui alle lettere f), g) ed i), nonché la firma sociale per singoli atti o categorie di atti.

Art. 10

(*Vice direttore di Riserva*)

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte, per non più di sei mesi in via continuativa, dal Vice direttore, nominato dal Direttore tra i consiglieri.

2. Il protrarsi dell'assenza o impedimento oltre il sesto mese in via continuativa comporta l'indizione di nuove elezioni.

Art. 11

(*Collegio dei revisori dei conti*)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre soci eletti con le modalità di cui all'articolo 12.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni, possono essere rieletti ed eleggono al loro interno un Presidente che provvede a convocare il Collegio. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi causa, i singoli componenti sono sostituiti dai primi non eletti che rimangono in carica per il periodo restante al compimento del quinquennio.

3. Non possono ricoprire la carica di componente dei revisori dei conti i soci che risultino componenti del Consiglio direttivo.

4. I revisori dei conti redigono apposita relazione in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti deve accertare la corrispondenza dei dati esposti nel consuntivo con i dati risultanti dai documenti contabili della Riserva; a quest'ultimo fine il Collegio può procedere periodicamente alla verifica della gestione contabile, dei movimenti di cassa e delle pezze giustificative delle spese.

Art. 12

(*Elezioni*)

1. L'elezione del Direttore della Riserva di caccia, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti deve essere fatta a suffragio diretto, mediante votazione segreta, da effettuarsi da tutti i soci nel medesimo luogo, data e orario fissati dall'Assemblea che, per l'espletamento di tutte le operazioni elettorali, provvede alla nomina di una Commissione elettorale i cui componenti non possono appartenere ad alcuna lista di candidati a Direttore e consigliere.

2. L'annuncio delle elezioni degli organismi statutari, da effettuarsi - in via ordinaria - in una data compresa tra il 1º gennaio ed il 1º marzo di ogni quinquennio, deve essere dato ai soci, a cura del direttore uscente, almeno 30 giorni prima di quello stabilito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione.

3. I candidati alla carica di Direttore, entro quindici giorni dalle elezioni, devono presentare alla Commissione elettorale l'eventuale programma di gestione della Riserva, nonché i nominativi dei soci proposti alla carica di consigliere in numero non inferiore a quello fissato dall'Assemblea.

4. Risulta eletto direttore chi ottiene il maggior numero di voti di lista validamente espressi.

5. Risultano eletti nel Consiglio direttivo, in numero corrispondente ai due terzi dello stesso secondo quanto deliberato dall'Assemblea, gli appartenenti alla lista del direttore eletto che abbiano riportato il maggior numero di voti.

6. Risultano eletti nel Consiglio direttivo, in numero corrispondente ad un terzo dello stesso secondo quanto deliberato dall'Assemblea, i candidati a direttore che, non eletti, abbiano riportato il maggior numero di voti di lista. Nel caso in cui, esaurite le procedure di cui sopra, residuino dei posti di consigliere da assegnare, risultano eletti coloro che, appartenenti alle liste dei candidati a direttore non eletti, abbiano riportato il maggior numero di voti.

7. In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti di lista o di preferenza, risulta eletto direttore o consigliere il socio con la maggiore anzianità di associazione alla Riserva di caccia. In caso di ulteriore parità risulta eletto il socio più anziano d'età.

8. Ogni socio ha diritto ad un solo voto di lista e ad un numero di voti di preferenza pari al numero dei consiglieri fissato dall'Assemblea, escluso il direttore.

9. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, i suoi componenti vengono eletti nel consiglio direttivo secondo i voti di preferenza riportati, purché la lista medesima abbia ricevuto un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei soci della Riserva.

10. Il venire meno per qualsiasi causa degli organi elettivi o della metà più uno dei componenti degli stessi comporta, esaurite le eventuali ipotesi di supplenza, l'indizione di elezioni straordinarie.

11. Gli eletti con elezioni straordinarie, da effettuarsi, comunque, con le compatibili procedure di cui al presente articolo, durano in carica sino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato agli organi eletti in via ordinaria.

Art. 13

(*Norme contabili*)

1. L'esercizio finanziario della Riserva di caccia, coincidente con l'annata venatoria, inizia il 1º aprile e si conclude il 31 marzo dell'anno seguente.

2. La Riserva di caccia approva entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio di previsione per la nuova annata venatoria ed il conto consuntivo relativo all'annata precedente.

3. La Riserva di caccia deve tenere un conto corrente o deposito postale o bancario su cui devono venire versate tutte le somme, a qualsiasi titolo, pervenute. Le uscite della Riserva possono riguardare, oltre le spese ordinarie di funzionamento, soltanto le spese connesse con le attività previste dal presente statuto.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno venire reimpiegati nell'esercizio seguente o essere destinati a fondi di Riserva, eventualmente costituiti per finalità specifiche.

5. È vietata qualunque forma, anche indiretta, di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi di Riserva o capitale durante la vita della Riserva di caccia.

Art. 14

(*Proventi e contributi*)

1. La Riserva di caccia provvede al raggiungimento dei propri scopi con le quote associative, con i contributi di soci e con eventuali contributi, elargizioni e donazioni di enti pubblici e di privati per attività di miglioramento ambientale e gestionale, nonché con proventi da attività sociali e culturali.

Art. 15

(*Quota associativa*)

1. La quota associativa annuale della Riserva di caccia è stabilita, in misura uguale per tutti i soci, con il bilancio di previsione ed in relazione al programma di attività volto al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2.

2. Negli anni successivi al primo versamento, la quota associativa può essere ridotta a favore di quei soci che, nell'annata precedente, abbiano prestato volontariamente la loro attività per l'attuazione del programma annuale di gestione.

3. Le riduzioni di quota dovranno venire attuate secondo criteri prefissati in sede di previsione annuale di programma, essere proporzionate all'attività prestata secondo parametri oggettivamente riscontrabili e debitamente certificate.

4. Il ritardato versamento della quota associativa annuale, purché inferiore a 15 giorni rispetto ai termini previsti dall'articolo 4, comporta l'applicazione di un aumento del 20 per cento della quota stessa; dal quindicesimo giorno, successivo al termine sopra richiamato, il mancato versamento della quota associativa comporta la perdita della qualifica di socio.

5. I singoli soci non possono pretendere la restituzione della quota associativa in caso di trasferimento, recesso, esclusione, o mancato esercizio dell'attività venatoria.

6. La quota associativa può venire maggiorata, al di fuori dei termini previsti dai commi precedenti, con contributi di abbattimento, identici per singole specie.

7. Gli aspiranti cacciatori della Riserva di caccia non versano la quota associativa, ma sono tenuti ad adempiere alle diverse forme contributive ridotte secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 16

(*Patrimonio*)

1. Il patrimonio della Riserva di caccia è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà, nonché da fondi di Riserva eventualmente costituiti dalle eccedenze di bilancio per finalità specifiche rientranti negli scopi statutari.

2. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio.

Art. 17

(*Norme regolamentari*)

1. Sono materia di regolamentazione interna, nei limiti della vigente normativa di settore e delle disposizioni impartite dagli enti ed organismi competenti, l'organizzazione venatoria della Riserva di caccia e le attività connesse a quest'ultima, inclusi i premi e gli incentivi di carattere venatorio legati ad attività volontarie dei singoli soci nell'ambito degli scopi statutari.

2. La Riserva di caccia può adottare norme più restrittive per la tutela del patrimonio faunistico, previa adeguata motivazione tecnica.

Art. 18

(*Modifica dello Statuto*)

1. Il presente Statuto può essere modificato, nei limiti previsti dalla normativa regionale in materia venatoria, solo con deliberazione dell'Assemblea, approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 19

(*Estinzione della Riserva di caccia*)

1. La Riserva di caccia si estingue:

a) per volontà espressa dai tre quarti dei soci riuniti in Assemblea;

b) qualora rimanga, per provvedimento dell'Autorità competente, senza territorio fruibile venatoriamente o quest'ultimo venga meno per qualsiasi causa;

c) quando per insufficienza del numero dei soci non riesca ad esprimere tutti gli organismi statutari;

d) per fusione con altra Riserva di caccia e per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

2. In caso di estinzione della Riserva di caccia, il patrimonio della medesima è devoluto alla Riserva o alle Riserve di caccia cui è assegnato il territorio già di competenza della Riserva estinta o, in mancanza, per finalità pubbliche.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 20 gennaio 2000, n. 2.

I.P.A.B. «Scuola materna della Divina Volontà». Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.R. n. 1796 del 9 ottobre 1951, con il quale la «Scuola materna della Divina Volontà» di Tauriano di Spilimbergo è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

VISTO il D.P.G.R. del 2 novembre 1970, registrato alla Corte dei Conti il 18 novembre 1970 - Registro 18 - Foglio III, con il quale è stata approvata la modificazione dello statuto stesso;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10 agosto 1999 e n. 18 dell'11 ottobre 1999 del Consiglio di Amministrazione della «Scuola Materna della Divina Volontà» aventi, rispettivamente, ad oggetto: «Approvazione modifiche allo statuto dell'Ente» e «Parere espresso dal Consiglio comunale di Spilimbergo su proposta modifica statuto. Presa d'atto ed accettazione delle osservazioni»;

VISTO il parere favorevole espresso sulle deliberazioni suddette dal Comitato regionale di controllo nella seduta dell'8 novembre 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ACCERTATO che le stesse deliberazioni consiliari sono state regolarmente pubblicate, ai sensi dell'articolo 68, 1º comma, della legge n. 6972/1890, all'Albo dell'Ente e che contro di esse non risultano presentati denunce o reclami;

CONSIDERATO il parere espresso dal Consiglio comunale di Spilimbergo che ha ritenuto di apportare modifiche agli articoli 4 - 5 - 6 del testo statutario proposto;

ATTESO che l'I.P.A.B. interessata, nel prenderne atto, ha condiviso e recepito le osservazioni con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 18/1999;

RITENUTA legittima l'iniziativa della «Scuola Materna della Divina Volontà» di aggiornare opportunamente lo statuto rendendolo più adeguato alle attuali situazioni sociali e normative;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modifiche apportate allo statuto dell'I.P.A.B. denominata «Scuola Materna della Divina Volontà», avente sede a Tauriano di Spilimbergo, in provincia di Pordenone.

Il nuovo testo statutario composto di n. 19 articoli è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'I.P.A.B. è incaricato dell'esecuzione del provvedimento suddetto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, addì 20 gennaio 2000

POZZO

SCUOLA MATERNA DELLA DIVINA VOLONTÀ TAURIANO DI SPILIMBERGO (Pordenone)

STATUTO

Art. 1

Per memoria

L'Asilo infantile di Tauriano è sorto per delibera della Società Operaia di M.S. ed Istruzione di Tauriano, riunita in Assemblea generale il 27 gennaio 1931.

Il Consiglio di detta Società formato dalle persone nei signori: Indri Angelo, Martina Antonio, Martina Ermenegildo, Indri Pietro, Ermacora Eugenio, Colautti geom. Giovanni, Martina Paolo, Argante Luigi, compilò il primo statuto dell'Asilo, gli diede vita ed il titolo di «Scuola Materna della Divina Volontà».

Apostolo appassionato ne fu il signor Antonio Tracanelli fu Carlo, che lo resse con amore e sacrificio fino alla sua morte, avvenuta il 1º aprile 1941.

La signorina Regina Passudetti fu Antonio, insegnante nelle Scuole Elementari di Tauriano, lo assistette con la sua beneficenza in vita ed alla sua morte lo lasciò erede di quasi tutta la sua sostanza.

Dal 1931 l'Asilo ebbe sempre vita florida, ospitando dagli 80 ai 100 fanciulli al giorno.

Per l'insegnamento ebbe personale abilitato regolarmente, diretto dalla competente e appassionata opera di personale religioso. Fu chiuso soltanto durante l'invasione tedesco-cosacca per la requisizione dei locali e per timore dei bombardamenti.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con lo stesso Decreto di approvazione del presente Statuto D.P.R. n. 1796 del 9 ottobre 1951.

Dal dopoguerra, trasferitosi nella nuova sede edificata con il contributo volontario dei Taurianesi, ha accolto bambini provenienti da tutto il Comune, mantenendo alto il numero degli iscritti e la qualità del servizio reso. In virtù di ciò, usufruisce di contributi pubblici che hanno consentito l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali e delle strutture, ottenendo ampi riconoscimenti ed apprezzamenti da Enti e da privati.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, della frazione di Tauriano dall'età di tre anni sino all'inizio della scuola dell'obbligo e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo la missione dei bambini in disagiate condizioni economiche, possono essere ammessi anche altri bambini, del Comune di Spi-

limbergo, con priorità ai residenti nella frazione di Tauriano, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'insegnamento è fondato sui programmi didattici governativi e regolato dai principi della religione cristiano-cattolica.

Art. 3

Requisiti di ammissione

L'iscrizione alla Scuola comporta da parte dei genitori del bambino l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 4

Finanziamento

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con contributi volontari delle locali Società Operaia e Latteria Turnaria, con contributo dell'Amministrazione comunale, con offerta spontanea e sussidi governativi e di altri Enti e con le quote dei bambini paganti.

Art. 5

Parità di trattamento

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini e le loro famiglie.

Art. 6

Amministrazione e cariche

L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri compreso il Presidente.

Membro del Consiglio di Amministrazione di diritto è il Parroco «pro tempore» del luogo.

I membri sono nominati:

- uno dal Consiglio della Società Operaia di Tauriano e uno dal Consiglio della Società Latteria di Tauriano riuniti congiuntamente. In caso di estinzione di una delle Società, entrambi i Consiglieri saranno eletti dalla Società rimanente. In caso di estinzione di entrambe le Società, i due Consiglieri saranno eletti dai Capifamiglia residenti in Tauriano riuniti in assemblea;
- uno dal Sindaco di Spilimbergo;
- uno dal Provveditorato agli Studi di Pordenone o dall'Autorità competente.

I Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'ente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal precedente Presidente, o in suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio decaduto deve essere rinnovato entro 45 giorni dalla sua scadenza (legge n. 444/1993).

Art. 7

Assenze degli Amministratori

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificazione non intervengono alle sedute per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità competente la può promuovere.

Art. 8

Validità delle deliberazioni

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre, in ogni caso nelle epoche stabilite di legge per l'esame del Conto Consuntivo, per l'esame e l'approvazione del Bilancio Preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo, a termini degli articoli 6 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 1 del Regio Decreto 20 febbraio 1927, n. 257; le altre ogni qualvolta le richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o motivata da almeno due componenti del Consiglio stesso, sia per disposizione dell'autorità competente.

Art. 9

Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prender parte alla deliberazione.

Art. 10

Verbali

I processi verbali sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 11

Competenze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di

servizio interno; promuove il personale quando se ne verificano le condizioni; propone e approva la modificazione dello Statuto; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati; delibera le convenzioni da fare con i medesimi; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12

Competenze del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati; di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 13

Tesoreria

Il servizio di esazione e di cassa è fatto da persona o Istituto bancario nominato dal Consiglio di Amministrazione e gratuitamente.

Art. 14

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Consigliere che sovrintende il servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del Consigliere delegato, nonché della firma del Segretario.

Art. 15

Vigilanza ed ispezioni

Il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza igienico sanitaria ed a quella sull'andamento disciplinare avvalendosi dell'opera di medici ed ispettori. Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e degli altri sono stabilite nel regolamento interno.

Alla vigilanza sull'andamento didattico provvedono gli Ispettori scolastici e i Direttori Didattici governativi.

È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare la Scuola Materna per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 16

Diritti e doveri del personale

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico, nel rispetto delle norme previste dalle leggi e dai contratti di categoria del personale dipendente.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 17

Regolamenti

Sono pure materia di disposizione regolamentare:

– i termini di presentazione delle domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito alla disciplina interna;
– le date di apertura e di chiusura della Scuola, gli orari, le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravvesti;
– l'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Scuola e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 18

Norme finali

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti e quello che in avvenire sarà emanato in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia e la Pubblica Istruzione.

Art. 19

Scioglimento dell'Ente

In caso di scioglimento dell'Ente, nel rispetto del lascito della Maestra Regina Passudetti, i beni di proprietà saranno devoluti ad Ente Pubblico, con il vincolo per l'Amministrazione di destinarli alla frazione di Tauriano attraverso iniziative di carattere assistenziale e di pubblica utilità per le esigenze del paese.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 24 gennaio 2000, n. 4.

I.P.A.B. «Scuola materna Sacro Cuore» di Casarsa della Delizia (Pordenone). Approvazione aggiornamento dello statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio Decreto 24 novembre 1938, n. 2066, con il quale l'Asilo infantile «Sacro Cuore» di Ca-

sarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

VISTO il decreto assessorile di modificazione statutaria, n. 27 del 4 agosto 1997;

VISTE le deliberazioni n. 2 del 21 maggio 1999 e n. 3 del 5 novembre 1999, con le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha proposto un nuovo statuto adeguato principalmente al decreto legislativo n. 29/1993;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 13 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 49/1991;

ACCERTATO che le deliberazioni consiliari suindicate sono state regolarmente pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 6972/1890;

ATTESO che durante tale periodo di pubblicazione, contro di esse non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

VISTO che l'Amministrazione comunale di Casarsa della Delizia, invitata ad esprimere un parere sull'aggiornamento statutario proposto, nel periodo previsto di trenta giorni dalla richiesta, non ha adottato alcun atto e pertanto, va considerata assenziente, ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

CONSIDERATA legittima ed opportuna l'iniziativa assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di aggiornare ulteriormente lo statuto con il recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti approvati con Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare l'aggiornamento dello statuto dell'I.P.A.B. denominata «Scuola Materna Sacro Cuore» di Casarsa della Delizia, (Pordenone), secondo il nuovo testo composto di n. 37 articoli ed allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Il Presidente dell'I.P.A.B. di che trattasi è incaricato dell'esecuzione del decreto stesso che sarà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, addì 24 gennaio 2000

POZZO

ENTE MORALE

SCUOLA MATERNA «SACRO CUORE» - CASARSA

STATUTO

PREMESSA

Per iniziativa del Parroco di allora, Don Giovanni Maria Stefanini, e di un Comitato promotore sorse nel 1922 in Casarsa della Delizia un Asilo Infantile che assunse la denominazione di «Asilo Infantile Sacro Cuore di Casarsa».

Alla sua conduzione vennero chiamate le Suore della Provvidenza che svolsero la loro opera educativa con grande capacità e dedizione fino all'anno 1995.

Il modesto patrimonio iniziale derivò da pubbliche offerte di enti e privati.

In un primo tempo l'Asilo ebbe sede in locali messi a gratuita disposizione dalla signora Co. Giuditta De Concina in Canciani e poi, sempre gratuitamente, in locali di proprietà della Latteria Sociale del paese, attualmente a partire dal 1956 risiede e svolge la propria attività in uno stabile di proprietà della Parrocchia di Casarsa edificato con il concorso della popolazione.

Il patrimonio dell'Ente, (ad eccezione della dotazione didattica e del mobilio) proviene dall'apporto di circa 46 campi friulani con fabbricato colonico ad opera della signora Morosina Canciani ved. Scalettaris; beni passati in materiale possesso e godimento dell'Ente coll'11 novembre 1936.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 24 novembre 1938, n. 2066 e dispone attualmente di un patrimonio globale di lire 669.602.912.

Con la presente modifica dello statuto l'Ente assume la denominazione di «Scuola Materna Sacro Cuore di Casarsa».

CAPO I

ORIGINE E FINALITÀ DELLA SCUOLA MATERNA E MEZZI DEI QUALI DISPONE

Articolo 1

A continuità dell'opera denominata di «Asilo Infantile Sacro Cuore di Casarsa», sorta nel 1922 per volere

di Don Giovanni Maria Stefanini e della cittadinanza, e riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto 24 novembre 1938, n. 2066 è costituita la Scuola Materna «Sacro Cuore» di Casarsa, con sede in Casarsa della Delizia.

Articolo 2

La Scuola Materna ha lo scopo di accogliere tutti i bambini del Comune di Casarsa d'ambo i sessi dai tre ai sei anni, con le deroghe previste dalla legge, e di provvedere alla loro educazione morale, religiosa, civile, intellettuale e fisica nei limiti consentiti dalla loro età.

L'educazione religiosa è impartita secondo i principi della Dottrina Cristiana Cattolica presentati in forma adeguata all'età dei bambini.

Si dà priorità ai bambini che si trovano in situazione di bisogno.

Articolo 3

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente una retta mensile di frequenza alla Scuola Materna; i bambini appartenenti a famiglie in particolari condizioni di disagio economico usufruiscono di una riduzione parziale o totale della retta.

Articolo 4

Per l'iscrizione e la frequenza alla Scuola Materna devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia d'igiene e medicina scolastica.

Articolo 5

Ai bambini è somministrata la refezione scolastica verso corrispettivo da fissarsi. Qualora i mezzi lo consentano è somministrata refezione gratuita ai bambini in particolare condizione di disagio economico.

Articolo 6

Nel caso di deficienze di posti, sono preferiti i bambini che si trovano in particolare condizione di disagio economico e famigliare; negli altri casi si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Articolo 7

I bambini ammessi alla Scuola Materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni d'età, a ricevere l'istruzione elementare.

Articolo 8

La Scuola Materna provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini, con le quote dei Soci, con i sussidi di Enti pubblici e privati e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Articolo 9

Nella Scuola Materna è vietata ogni discriminazione di trattamento fra i bambini.

Articolo 10

La custodia ed educazione dei bambini è affidata a suore in possesso dei requisiti di legge per l'insegnamento nella Scuola Materna scelte tra congregazioni religiose che si prestano all'uopo.

In caso d'insufficienza o di mancanza di personale religioso, la custodia ed educazione dei bambini è affidata a personale laico.

Gli insegnanti, in quanto ancora docenti di religione Cattolica, ex circolare del Ministero Pubblica Istruzione, n. 187 del 23 giugno 1986, devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, nonché dell'idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano (ex Can. 804.2 C.J.C.) e da esso revocata, ex punto 2.5 Intesa Conferenza Episcopale Italiana - Ministero Pubblica Istruzione.

Gli insegnanti devono impegnarsi al rispetto delle finalità educative che la Scuola Materna intende perseguire per Statuto.

CAPO II

DEI SOCI

Articolo 11

È istituita la categoria dei Soci dell'Ente, temporanei e perpetui.

Articolo 12

Sono Soci temporanei coloro i quali, privati od Enti, si obbligano a versare all'Ente annualmente la quota annua fissata dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di anni tre.

Articolo 13

Sono Soci perpetui i privati o gli enti che versano una volta tanto la quota fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione che comunque non deve essere inferiore a quaranta volte la quota pagata dai Soci temporanei annualmente.

Le quote dei Soci perpetui passano al fondo patrimoniale dell'Ente.

Articolo 14

Perdono la qualità di Soci temporanei coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato il pagamento della quota, nonché quanti si trovino in uno dei casi previsti dalla normativa vigente.

Sull'esclusione del socio decide l'Assemblea generale dei Soci, con giudizio insindacabile e inappellabile.

CAPO III
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 15

L'adunanza debitamente convocata dei Soci sia temporanei che perpetui costituisce l'Assemblea generale dei Soci dell'Ente.

Articolo 16

Alle assemblee possono intervenire tutti i Soci in regola con i pagamenti

Articolo 17

L'Assemblea generale dei Soci approva i conti consuntivi, delibera sulla modificazioni statutarie e circa l'espulsione dei Soci e nomina quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Le Assemblee generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio e, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei Soci, sia per invito dell'Autorità governativa o del Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee generali dei Soci sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Articolo 19

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Un Socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

I Soci non in regola con i versamenti non possono né delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Articolo 20

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci o dei loro delegati.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di Soci non inferiore a sei oltre i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Sono assimilati ai Soci e fanno parte di diritto dell'Assemblea generale degli stessi, i componenti il Consiglio di Amministrazione con le medesime attribuzioni ed effetti riconosciuti dal presente Statuto ai Soci temporanei e perpetui. Ciò con particolare riguardo al disposto degli articoli 19 e 20 dello Statuto.

CAPO IV
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 23

La Scuola Materna è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. È membro di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di Casarsa, gli altri quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Ad esso spetta in particolare:

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed esplicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- la definizione dei caratteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente eleggendolo fra i suoi componenti.

Tanto il Presidente che i Consiglieri effettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Articolo 25

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 26

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alla seduta, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso il quale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

Articolo 27

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nel mese di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia su domanda scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione della Autorità governativa.

Articolo 28

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione è da intendersi respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla discussione ed alla deliberazione.

Articolo 29

I processi verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla iscrizione dei Soci, alla Amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto; individua e nomina la direttrice della Scuola Materna; delibera l'importo delle quote associative annuali; delibera in genere su tutti gli altri affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea generale ai termini dell'articolo 17. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario il quale assiste alle adunanze sia di Consiglio che di Assemblea.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 31

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di presiedere l'Assemblea generale dei Soci; di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Al Presidente spetta un compenso definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle disponibilità di bilancio e comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO V BIS

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Articolo 31 bis

Il Segretario è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

I provvedimenti sono immediatamente eseguibili e devono essere pubblicati all'Albo per almeno quindici giorni.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e di Assemblea Generale dei Soci e ne redige i verbali.

Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

a) la presidenza delle commissioni di gara (e la stipula dei contratti);

b) la presidenza delle commissioni di concorso, gli atti di gestione del personale, l'autorizzazione a missioni;

c) l'impegno di spese in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito delle disponibilità di Bilancio e la

liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate;

d) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

CAPO VI

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattore comunale.

Nel caso che l'Istruzione venga autorizzata ad avere un Tesoriere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore comunale. Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termine di legge.

Articolo 33

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età) e dal Segretario.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 34

È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare la Scuola Materna per assicurarsi che proceda regolarmente.

Articolo 35

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnate ed il metodo di insegnamento, vanno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Articolo 36

Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

a) i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini;

b) i certificati da allegare alle medesime domande e la competenza per provvedere in proposito;

c) la disciplina interna;

d) la data di apertura e di chiusura della Scuola Materna;

e) gli orari;

f) le norme per la somministrazione della refezione;

g) l'igiene, la pulizia, e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Scuola Materna e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO ED AL TURISMO 26 gennaio 2000, n. 017/Tur.

Iscrizione dell'Associazione Pro Loco di Tavagnacco all'Albo regionale delle Pro Loco.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO

VISTA la domanda del 14 dicembre 1998 con la quale il Presidente pro tempore dell'Associazione Pro Loco di Tavagnacco con sede in Tavagnacco, ha chiesto l'iscrizione dell'associazione stessa all'albo regionale delle pro loco di cui all'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30 della suddetta legge regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Tavagnacco con delibera giuntale n. 262 del 25 maggio 1998;

VISTO il decreto n. 15/Tur. del 18 gennaio 2000 del Direttore regionale del commercio e del turismo con il quale è stato approvato lo statuto dell'associazione;

DECRETA

è iscritta all'albo regionale delle Pro Loco, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'associazione Pro Loco di Tavagnacco, con sede in Tavagnacco (progressivo n. 78).

Trieste, addì 26 gennaio 2000

DRESSI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 24. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'elenco dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell' acustica ambientale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub A);
- di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all'elenco sub A allegato alla presente delibera.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub A

Legge 26 ottobre n. 447, articolo 2

ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI A SVOLGERE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE

cognome		**nome**	**residenza**
Cappel	p.i.	Paolo	Udine
Casarsa	geom.	Maurizio	Gemona
Gabrielli	geom.	Antonio	Cordenons
Marcuzzi	p.i.	Giorgio	Lavariano
Fragiacomo	sig.	Lorenzo	Trieste
Mrak	p.i.	Luigi	Udine
Gaspardo	geom.	Paolo	Pordenone
Frangipane	dott. ing.	Febo	Pordenone
Predonzan	dott. ing.	Alessandro	Trieste
Vales	dott. ing.	Guido	Trieste
Quagliarella	dott. ing.	Corrado	Campoformido
Tibo	dott. ing.	Alberto	Gorizia
Ciani	arch.	Valter	S. Vito al T.to
Moze	p.i.	Walter	Trieste
Zandegiacomo De Zorzi	dott. ing.	Ezio	Trieste

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 31. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico, situata in località Punta Spin.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Grado (Gorizia), di un'area di mq 240, sita in località Punta Spin e soggetta ad uso civico, distinta in Catasto quale particella catastale n. 352/4, censita nel c.t. 15° della P.T. 10053 del Comune censuario di Grado, per un corrispettivo di lire 2.456.357.

2. Di prescrivere che la somma che il Comune di Grado ricaverà dalla alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli dei debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione del Comune di Grado.

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 32. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico, situata in località ex Valle Cavarera.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di Grado (Gorizia), di un'area di mq 477, sita in località ex Valle Cavarera e soggetta ad uso civico, già distinta in Catasto quale frazione della particella catastale n. 231/12 ed ora quale particella catastale n. 231/418, censita nella P.T. 10053, c.t. 13°, del Comune censuario di Grado, per un corrispettivo di lire 43.560.000.

2. Di prescrivere che la somma che il Comune di Grado ricaverà dalla alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione del Comune di Grado.

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 49. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio «Chiandelin - Chiamarinus» in Comune di Cercivento. Fissazione indennità provvisoria di espropriazione terreni inedificabili.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione della viabilità citata in premessa.

Comune di Cercivento

1) Fo. 10, mapp. 378 (ex 98/b) di are 0,42
da espropriare: mq 42
in natura: prato
Indennità: mq 42 x L./mq 1.000 = L. 42.000
(Euro 21,69)

Ditta: Dassi Anna Maria nata a Cercivento il 31 maggio 1935 (partita 162).

2) Fo. 11, mapp. 335 (ex 20/b) di are 0,28
da espropriare: mq 28
in natura: prato
Indennità: mq 28 x L./mq.1.000 = L. 28.000
(Euro 14,46)

Ditta: Dassi Iolanda nata a Cercivento il 29 settembre 1913 (partita 187).

3) Fo. 10, mapp. 366 (ex 95/b) di are 0,19
da espropriare: mq 19
in natura: prato

Fo. 10, mapp. 374 (ex 97/c) di are 0,69
da espropriare: mq 69
in natura: prato

Fo. 10, mapp. 373 (ex 97/b) di are 0,30
da espropriare: mq 30

Fo. 10, mapp. 376 (ex 238/c) di are 0,01
da espropriare: mq 1
in natura: corte rurale, assimilata a prato

Fo. 10, mapp. 375 (ex 238/b) di are 0,01
da espropriare: mq 1
da espropriare, in totale: mq 120
Indennità: mq 120 x L/mq 1.000 = L. 120.000
concimaia, a corpo: L. 380.000
Sommano: L. 500.000
(Euro 258,23)

Ditta: Dassi Italo nato a Cercivento il 22 settembre 1926 (partita 190).

4) Fo. 10, mapp. 362 (ex 93/b) di are 0,15
da espropriare: mq 15
in natura: corte rurale, assimilata a prato
Indennità: mq 15 x L./mq 1.000 = L. 15.000
(Euro 7,75)

Ditta: Dassi Rosa fu Agostino vedova Di Comun nata a Cercivento il 28 agosto 1914 (partita 220).

5) Fo. 11, mapp. 339 (ex 10/b) di are 3,32
da espropriare: mq 332
in natura: prato
Indennità: mq 332 x L./mq 1.000 = L. 332.000
(Euro 171,46)

Ditta: Pitt Antonino nato a Cercivento il 24 dicembre 1928 (partita 326).

6) Fo. 10, mapp. 355 (ex 99/b) di are 0,04
da espropriare: mq 4
in natura: prato
Indennità: mq 4 x L./mq 1.000 = L. 4.000
(Euro 2,07)

Ditta: Measso Anna Maria nata a Udine il 24 agosto 1913, comproprietaria; Measso Marcellina nata a Udine il 10 ottobre 1911, comproprietaria; (partita 405).

7) Fo. 10, mapp. 390 (ex 78/b) di are 1,51
da espropriare: mq 151
in natura: prato

Fo. 10, mapp. 391 (ex 78/c) di are 0,44
da espropriare: mq 44
indennità: mq (151+44) x L./mq 1.000 = L. 195.000
(Euro 100,71)

Ditta: Abitanti della Frazione di Cercivento Superiore, beneficiari; Istituto Elimoseniere di Cercivento, proprietario; (partita 686).

8) Fo. 11, mapp. 358 (ex 121/b) di are 3,20
da espropriare: mq 320
in natura: bosco
Indennità: mq 320 x L./mq 1.000 = L. 320.000
(Euro 165,27)

Ditta: Vezzi Giovanni Battista fu Luigi detto «Vezzi o Dal Nuini» nato a Cercivento il 9 marzo 1921 (partita 1068).

9) Fo. 11, mapp. 342 (ex 8/b) di are 2,42
da espropriare: mq 242
in natura: prato

Fo. 11, mapp. 344 (ex 123/b) di are 0,42
da espropriare: mq 42
in natura: bosco
Indennità: mq (242+42) x L./mq 1.000 = L. 284.000
(Euro 146,67)

Ditta: Pitt Antonino nato a Cercivento il 24 dicembre 1928 (partita 1085).

10) Fo. 10, mapp. 402 (ex 27/b) di are 5,49
da espropriare: mq 549
in natura: bosco
Indennità: mq 549 x L./mq 1.000 = L. 549.000
(Euro 283,53)

Ditta: Barbacetto Emilia nata a Ravascletto il 18 giugno 1900, usufruttuaria per 1/3; Morassi Luciano nato a Cercivento il 25 dicembre 1929, proprietario; (partita 1648).

11) Fo. 11, mapp. 333 (ex 24/b) di are 0,95
da espropriare: mq 95
in natura: bosco
Indennità: mq 95 x L./mq 1.000 = L. 95.000
(Euro 49,06)

Ditta: Dassi Agostino nato a Cercivento il 15 novembre 1929, proprietario per 1/6; Dassi Elio nato a Cercivento il 7 gennaio 1936, proprietario per 1/6; Dassi Francesco nato a Cercivento il 3 novembre 1947, proprietario per 1/6; Dassi Italo nato a Cercivento il 22 settembre 1926, proprietario per 1/6; Dassi Mario nato a Cercivento il 29 ottobre 1934, proprietario per 1/6; Dassi Vittorio nato a Cercivento il 3 giugno 1925, proprietario per 1/6; (partita 1909).

12) Fo. 11, mapp. 352 (ex 126/b) di are 0,93
da espropriare: mq 93
in natura: prato

Fo. 11, mapp. 356 (ex 128/b) di are 0,71
da espropriare: mq 71
in natura: bosco
Indennità: mq (93+71) x L./mq 1.000 = L. 164.000
(Euro 84,70)

Ditta: Morassi Luigia vedova Pascolini nata a Cercivento l'1 luglio 1922, proprietaria 1/3; Pascolini Delia nata a Cercivento il 25 agosto 1947, proprietaria per 1/3; Pascolini Marco nato a Cercivento il 2 ottobre 1954, proprietario per 1/3; (partita 1913).

13) Fo. 11, mapp. 346 (ex 60/b) di are 0,37
da espropriare: mq 37
in natura: bosco

Fo. 11, mapp. 348 (ex 122/b) di are 0,99
da espropriare: mq 99
in natura: bosco
Indennità: mq (37+99) x L./mq 1.000 = L. 136.000
(Euro 70,24)

Ditta: Dassi Margherita nata a Cercivento il 31 ottobre 1912, proprietaria per 2/6; Pascolini Agostino nato a Cercivento il 28 giugno 1940, proprietario per 1/6; Pascolini Ernesta nata a Cercivento il 17 gennaio 1948, proprietaria per 1/6; Pascolini Silvano nato a Cercivento il 20 dicembre 1942, proprietario per 1/6; Pascolini Sisto nato a Cercivento il 22 settembre 1953, proprietario per 1/6; (partita 2024).

14) Fo. 11, mapp. 363 (ex 5/b) di are 0,95
da espropriare: mq 95
in natura: bosco

Fo. 11, mapp. 361 (ex 6/b) di are 0,60
da espropriare: mq 60
in natura: bosco
Indennità: mq (95+60) x L./mq 1.000 = L. 155.000
(Euro 80,05)

Ditta: Della Pietra Gianfranco nato a Cercivento l'1 gennaio 1941, proprietario per 1/4; Della Pietra Silvana nata a Cercivento il 24 settembre 1936, proprietaria per 2/4; Della Pietra Teresa nata a Cercivento il 7 ottobre 1932, proprietaria per 1/4; (partita 2030).

15) Fo. 11, mapp. 341 (ex 11/b) di are 0,01
da espropriare: mq 1
in natura: bosco
Indennità: mq 1 x L./mq 1.000 = L. 1.000
(Euro 0,52)

Ditta: Silverio Candido nato a Cercivento il 19 luglio 1931, proprietario per 9/36; Silverio Ilva nata a Paluzza il 21 luglio 1962, proprietaria per 2/36; Silverio Licia nata a Cercivento il 3 aprile 1938, proprietaria per 9/36; Silverio Livio nato a Treppo Carnico il 6 dicembre 1958, proprietario per 2/36; Silverio Luigi nato a Paluzza il 4 ottobre 1930, proprietario per 3/36; Silverio Marzia nata a Udine il 10 gennaio 1973, proprietaria per 2/36; Silverio Rina nata a Cercivento il 26 febbraio 1935, proprietaria per 9/36; (partita 2037).

16) Fo. 11, mapp. 354 (ex 127/b) di are 0,44
da espropriare: mq 44
in natura: bosco
Indennità: mq 44 x L./mq 1.000 = L. 44.000
(Euro 22,72)

Ditta: Di Ronco Roland nato il 4 luglio 1963 (partita 2169).

17) Fo. 10, mapp. 368 (ex 96/b) di are 0,38
da espropriare: mq 38
in natura: corte rurale, assimilata a prato

Indennità: mq 38 x L./mq 1.000 = L. 38.000
(Euro 19,63)

Ditta: Bellina Ada nata a Pontebba il 3 febbraio 1947, proprietaria per 1/6; Dassi Bruno nato a Cercivento il 10 settembre 1945, proprietario per 2/6; Dassi Giovannina nata a Cercivento il 14 marzo 1941, proprietaria per 2/6; Dassi Maurizio nato a Tolmezzo il 18 giugno 1971, proprietario per 1/6; (partita 2286).

18) Fo. 10, mapp. 388 (ex 103/b) di are 1,02
da espropriare: mq 102
in natura: prato
Indennità: mq 102 x L./mq 1.000 = L. 102.000
(Euro 52,68)

Ditta: Dassi Francesco nato a Cercivento il 3 novembre 1947 (partita 2347).

19) Fo. 10, mapp. 378 (ex 299/b) di are 0,13
da espropriare: mq 13
in natura: prato
Indennità: mq 13 x L./mq 1.000 = L. 13.000
(Euro 6,71)

Ditta: Boz Giovanni nato ad Ampezzo il 19 ottobre 1944, proprietario per 10/18; Casanova Fiorello nato a Ravascletto il 15 maggio 1952, proprietario per 1/72; Casanova Franca Maria nata a Ravascletto il 18 febbraio 1950, proprietaria per 1/72; Casanova Luisa nata a Ravascletto l'8 maggio 1954, proprietaria per 1/72; Casanova Manlio nato a Ravascletto il 5 maggio 1958, proprietario per 1/72; Dassi Anna Maria nata a Cercivento il 30 luglio 1935, proprietaria per 1/18; Dassi Antonio nato a Cercivento il 15 settembre 1913, proprietario per 1/18; Dassi Cesare nato a Cercivento il 9 aprile 1928, proprietario per 1/18; Dassi Giovanni Battista nato a Cercivento il 20 luglio 1918, proprietario per 1/18; Dassi Maddalena nata a Cercivento il 24 giugno 1920, proprietaria per 1/18; Dassi Nemesio nato a Cercivento il 16 febbraio 1922, proprietario per 1/18; Silverio Lia nata a Cercivento il 16 dicembre 1951, proprietaria per 1/54; Silverio Serafino nato in Lussemburgo il 17 luglio 1964, proprietario per 1/54; Silverio William nato a Cercivento il 28 agosto 1960, proprietario per 1/54; (partita 2455).

20) Fo. 10, mapp. 361 (ex 92/b) di are 0,31
da espropriare: mq 31
in natura: corte rurale, assimilata a prato
Indennità: mq 31 x L./mq 1.000 = L. 31.000
(Euro 16,01)

Ditta: Dassi Maddalena nata a Cercivento il 24 giugno 1920, proprietaria per 1/3; Dassi Maria Bianca nata a Cercivento l'1 gennaio 1946, proprietaria per 1/3; Dassi Teresa nata a Cercivento l'8 gennaio 1951, proprietaria per 1/3; (partita 2500).

21) Fo. 10, mapp. 364 (ex 94/b) di are 0,11
da espropriare: mq 11
in natura: corte rurale, assimilata a prato
Indennità: mq 11 x L./mq 1.000 = L. 11.000
(Euro 5,68)

Ditta: Pascolini Agostino nato a Cercivento il 28 giugno 1940, proprietario per 1/4; Pascolini Ernesta nata a Cercivento il 17 gennaio 1948, proprietaria per 1/4; Pascolini Silvano nato a Cercivento il 20 dicembre 1942, proprietario per 1/4; Pascolini Sisto nato a Cercivento il 22 settembre 1953, proprietario per 1/4; (partita 2520).

22) Fo. 10, mapp. 395 (ex 80/b) di are 3,20
da espropriare: mq 320
in natura: prato

Fo. 10, mapp. 394 (ex 81/b) di are 0,22
da espropriare: mq 22
in natura: prato
Indennità: mq (320+22) x L./mq. 1.000 = L. 342.000
(Euro 176,63)

Ditta: Dain Antonio nato a Cercivento il 23 ottobre 1931, comproprietario di 10/15; Dain Elena di Olivo nata a Cercivento il 2 settembre 1910, comproprietaria di 10/15; Dain Olivo nato a Cercivento il 29 maggio 1913, comproprietario di 10/15; Morassi Amabile nata a Cercivento il 3 dicembre 1906, proprietaria per 1/15; Pascolini Caterina nata a Cercivento il 23 novembre 1914, proprietaria per 1/15; Pascolini Celestina nata a Cercivento il 13 ottobre 1918, proprietaria per 1/15; Pascolini Cristina nata a Cercivento il 22 settembre 1906, proprietaria per 1/15; Pascolini Maria fu Romano nata a Cercivento il 5 dicembre 1911, proprietaria per 1/15; Pascolini Riccardo fu Romano nato a Cercivento l'11 aprile 1889, comproprietario 10/15; (partita 2528).

Art. 2

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2000, n. 50. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio «Chiandelin - Chiamarinus» in Comune di Cercivento. Fissazione indennità provvisoria di espropriazione aree edificabili.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al suc-

cessivo articolo 2 è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità citata in premessa.

Comune di Cercivento

1) Fo. 10, mapp. 359 (ex 50/b) di are 0,04
da espropriare: mq 4
indennità: 1/2 x mq 4 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 40.080
L. 40.080 - 40% = L. 24.050
(Euro 12,42)

Ditta: Accessori comuni ad enti rurali ed urbani (partita 2): corte comune ai n.ri:

- fo. 10, mapp. 48: Dassi Eliseo fu Giovanni nato a Cercivento il 6 settembre 1905;
- fo. 10, mapp. 49/1: Dassi Maddalena nata a Cercivento il 24 giugno 1920, proprietaria per 1/3; Dassi Maria Bianca nata a Cercivento l'1 gennaio 1946, proprietaria per 1/3; Dassi Teresa nata a Cercivento l'8 gennaio 1951, proprietaria per 1/3;
- fo. 10, mapp. 49/2: Di Vora Angela maritata Pascolini comunione legale 1/1996 nata a Cercivento il 20 aprile 1944, proprietaria per 1/2; Pascolini Silvano nato a Cervignano il 20 dicembre 1942, proprietario per 1/2.

2) Fo. 10, mapp. 372 (ex 61/b) di are 0,39
da espropriare: mq 39
indennità: 1/2 x mq 39 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 390.780
L. 390.780 - 40% = L. 234.470
(Euro 121,09)

Ditta: Dassi Eliseo fu Giovanni nato a Cercivento il 6 settembre 1905 (partita 159).

3) Fo. 10, mapp. 371 (ex 57/b) di are 0,08
da espropriare: mq 8
indennità: 1/2 x mq 8 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 80.160
L. 80.160 - 40% = L. 48.100
(Euro 24,84)

Ditta: Dassi Emilia nata a Cercivento il 22 luglio 1907 (partita 160).

4) Fo. 10, mapp. 377 (ex 62/b) di are 0,37
da espropriare: mq 37
indennità: 1/2 x mq 37 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 370.740
L. 370.740 - 40% = L. 222.440
(Euro 114,88)

Ditta: Dassi Rosa fu Agostino vedova Della Pietra nata a Cercivento il 28 agosto 1914 (partita 221).

5) Fo. 10, mapp. 389 (ex 70/b) di are 0,26
da espropriare: mq 26

Fo. 10, mapp. 385 (ex 76/b) di are 0,02
da espropriare: mq 2
da espropriare, in totale: mq 28
indennità: 1/2 x mq 28 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 2,5) = L. 280.350
L. 280.350 - 40% = L. 168.210
(Euro 86,87)

Ditta: Abitanti della Frazione di Cercivento Superiore, beneficiario; Istituto Elemosiniere di Cercivento, proprietario; (partita 686).

6) Fo. 10, mapp. 370 (ex 55/b) di are 0,09
da espropriare: mq 9
indennità: 1/2 x mq 9 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 90.180
L. 90.180 - 40% = L. 54.110
(Euro 27,94)

Ditta: Bellina Ada nata a Pontebba il 3 febbraio 1947, proprietaria per 1/6; Dassi Bruno nato a Cercivento il 10 settembre 1945, proprietario per 2/6; Dassi Giovannina nata a Cercivento il 14 marzo 1941, proprietaria per 2/6; Dassi Maurizio nato a Tolmezzo il 18 giugno 1971, proprietario per 1/6; (partita 2286).

7) Fo. 10, mapp. 383 (ex 72/b) di are 0,06
da espropriare: mq 6
indennità: 1/2 x mq 6 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 60.120
L. 60.120 - 40% = L. 36.070
(Euro 18,63)

Ditta: Casanova Fiorello nato a Ravascletto il 15 maggio 1952, proprietario per 1/71; Casanova Franca Maria nata a Ravascletto il 18 febbraio 1950, proprietaria per 1/71; Casanova Luisa nata a Ravascletto l'8 maggio 1954, proprietaria per 1/71; Casanova Manlio nato a Ravascletto il 5 maggio 1958, proprietario per 1/71; Dassi Anna Maria nata a Cercivento il 30 luglio 1935, proprietaria per 3/54; Dassi Antonio nato a Cercivento il 15 settembre 1913, proprietario per 3/54; Dassi Cesare nato a Cercivento il 9 aprile 1928, proprietario per 3/54; Dassi Elio nato a Cercivento il 2 gennaio 1966, proprietario per 10/54; Dassi Giovanni Battista nato a Cercivento il 20 luglio 1918, proprietario per 3/54; Dassi Maddalena nata a Cercivento il 24 giugno 1920, proprietaria per 3/54; Dassi Nemesio nato a Cercivento il 16 febbraio 1922, proprietario per 3/54; Dassi Stella nata in Lussemburgo il 31 ottobre 1972, proprietaria per 10/54; Pascolini Ernesta nata a Cervignano il 17 gennaio 1948, proprietaria per 10/54; Silverio Lia nata a Cercivento il 16 dicembre 1951, proprietaria per 1/54; Silverio Serafino nato in Lussemburgo il 17 luglio 1964, proprietario per 1/54; Silverio William nato a Cercivento il 28 agosto 1960, proprietario per 1/54; (partita 2458).

8) Fo. 10, mapp. 386 (ex 77/b) di are 0,09
da espropriare: mq 9
indennità: 1/2 x mq 9 x (valore venale L./mq 20.000 +

10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 90.180
L. 90.180 - 40% = L. 54.110
(Euro 27,94)

Ditta: Dain Antonio nato a Cercivento il 23 ottobre 1931, comproprietario di 10/15; Dain Elena di Olivo nato a Cercivento il 2 settembre 1910, comproprietaria di 10/15; Dain Olivo nato a Cercivento il 29 maggio 1913, comproprietario di 10/15; Morassi Amabile nato a Cercivento il 3 dicembre 1906, proprietario per 1/15; Pascolini Caterina nata a Cercivento il 23 novembre 1914, proprietaria per 1/15; Pascolini Celestina nata a Cercivento il 13 ottobre 1918, proprietaria per 1/15; Pascolini Cristina nata a Cercivento il 22 settembre 1906, proprietaria per 1/15; Pascolini Maria fu Romano nato a Cercivento il 5 dicembre 1911, proprietaria per 1/15; Pascolini Riccardo fu Romano nato a Cercivento l'11 aprile 1889, comproprietario 10/15; (partita 2528).

9) Fo. 10, mapp. 384 (ex 73/b) di are 0,06
da espropriare: mq 6
indennità: 1/2 x mq 6 x (valore venale L./mq 20.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq 4) = L. 60.120
L. 60.120 - 40% = L. 36.070
(Euro 18,63)

Ditta: Dassi Agostino nato a Cercivento il 15 novembre 1929, comproprietario; Dassi Elio nato a Cercivento il 7 gennaio 1936, comproprietario; Dassi Francesco nato a Cercivento il 3 novembre 1947, comproprietario; Dassi Italo nato a Cercivento il 22 settembre 1926, comproprietario; Dassi Ivano nato in Svizzera il 23 marzo 1960, comproprietario; Dassi Mario nato a Cercivento il 29 ottobre 1934, comproprietario; Dassi Vittorio nato a Cercivento il 3 giugno 1925, comproprietario; (partita 2552).

Artt. 2 - 4

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 101.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 13. Nomina della Commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale urbanista per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 9/1999, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 70 unità nella qualifica funzionale di consigliere per l'attuazione di programmi comunitari, di cui 23 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 26 nel profilo professionale programmatico-statistico, 8 nel profilo professionale urbanista e 13 nel profilo professionale agronomo;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 653/DR del 3 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale urbanista per l'attuazione di programmi comunitari, mediante l'espletamento di una fase selettiva preliminare, l'effettuazione di una prova d'esame, la valutazione di titoli e lo svolgimento di ulteriori prove facoltative di francese, tedesco e spagnolo;

CONSIDERATO che è stata espletata la fase selettiva preliminare e che la prova scritta, relativa all'assunzione di 8 consiglieri con profilo professionale urbanista, si svolgerà il giorno 24 febbraio 2000 e la prova facoltativa di lingua spagnola, unica richiesta dai candidati, si svolgerà il giorno 25 febbraio 2000;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 della legge regionale 31/1997;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che, per aspetti in ordine ai quali non sia rinvenibile espressa disciplina nel contesto della normativa regionale, debba - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 14, e 36 della legge regionale 31/1997 - trovare applicazione la normativa statale ed in particolare il Capo I del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 487/1994 che all'articolo 9 dispone che alle Commissioni esaminatrici di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera;

VISTA la nota del 3 gennaio 2000 con la quale il Preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale con nota n. prot. 36663 del 28 dicembre 1999, ha segnalato il dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale docente esperto nelle materie d'esame;

RITENUTO inoltre che il dott. arch. William Starc, dirigente del Settore sviluppo economico tutela ambien-

tale e del Settore tecnico della Provincia di Trieste, sia in possesso di conoscenze tecniche ed esperienze professionali che lo rendono particolarmente idoneo a far parte della commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la nota del 22 novembre 1999 con la quale la Preside del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale con nota n. prot. 29899 del 25 ottobre 1999, ha segnalato la professoressa Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua spagnola;

all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale urbanista per l'attuazione di programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 31/1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. arch. Vittorio Tallandini, dirigente con profilo professionale urbanista, con incarico di Direttore regionale della pianificazione territoriale e con anzianità nella qualifica dal 21 novembre 1988, con funzioni di Presidente;
- dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. arch. William Starc, dirigente del Settore sviluppo economico tutela ambientale e del Settore tecnico della Provincia di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

2) di nominare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 487/1994 - quale membro aggregato della Commissione stessa, limitatamente all'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, il sottonotato esperto estraneo all'Amministrazione regionale:

- prof.ssa Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua spagnola.

Svolgerà le funzioni di segretario la sig.a Marina Zucchi, dipendente regionale con la qualifica di consigliere.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 102.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 13. Nomina della Commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 9/1999, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 70 unità nella qualifica funzionale di consigliere per l'attuazione di programmi comunitari, di cui 23 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 26 nel profilo professionale programmatico-statistico, 8 nel profilo professionale urbanista e 13 nel profilo professionale agronomo;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 650/DR del 3 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 26 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari, mediante l'espletamento di una fase selettiva preliminare, l'effettuazione di una prova d'esame, la valutazione di titoli e lo svolgimento di ulteriori prove facoltative di francese, tedesco e spagnolo;

CONSIDERATO che è stata espletata la fase selettiva preliminare e che la prova scritta, relativa all'assunzione di 26 consiglieri con profilo professionale programmatico-statistico, si svolgerà il giorno 17 febbraio 2000 e le prove facoltative di lingue straniere si svolgeranno il giorno 18 febbraio 2000;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 della legge regionale 31/1997;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che, per aspetti in ordine ai quali non sia rinvenibile espressa disciplina nel contesto della nor-

mativa regionale, debba - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 14, e 36 della legge regionale 31/1997 - trovare applicazione la normativa statale ed in particolare il Capo I del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 487/1994 che all'articolo 9 dispone che alle Commissioni esaminatrici di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera;

VISTA la nota del 3 gennaio 2000 con la quale il Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con nota n. prot. 36663 del 28 dicembre 1999, ha segnalato il dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale docente esperto nelle materie d'esame;

RITENUTO inoltre che il prof. Giorgio Bazo, professore associato di «Teoria e politica dello sviluppo economico» della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, sia in possesso di conoscenze tecniche ed esperienze professionali che lo rendono particolarmente idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la nota del 22 novembre 1999 con la quale la Preside del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con nota n. prot. 29899 del 25 ottobre 1999, ha segnalato le professoresse Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua francese; Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua tedesca; Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua spagnola;

all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 26 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico per l'attuazione di programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. Giuliano Abate, dirigente con profilo professionale programmatico-statistico, con incarico di Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, con anzianità nella qualifica dal 1º luglio 1983, con funzioni di Presidente;
- prof. Giorgio Bazo, professore associato di «Teoria e politica dello sviluppo economico» della facoltà di scienze solitiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

2) di nominare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 487/1994 - quali membri aggregati della Commissione stessa, limitatamente all'effettuazione delle prove facoltative di lingue straniere, i sottonotati esperti estranei all'Amministrazione regionale:

- prof.ssa Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua francese;
- prof.ssa Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua tedesca;
- prof.ssa Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua spagnola.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Maurizio Miliani, dipendente regionale con la qualifica di segretario.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 103.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 13. Nomina della Commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a

tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale agronomo per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 9/1999, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 70 unità nella qualifica funzionale di consigliere per l'attuazione di programmi comunitari, di cui 23 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 26 nel profilo professionale programmatico-statistico, 8 nel profilo professionale urbanista e 13 nel profilo professionale agronomo;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 652/DR del 3 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 13 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale agronomo per l'attuazione di programmi comunitari, mediante l'espletamento di una fase selettiva preliminare, l'effettuazione di una prova d'esame, la valutazione di titoli e lo svolgimento di ulteriori prove facoltative di francese, tedesco e spagnolo;

CONSIDERATO che è stata espletata la fase selettiva preliminare e che la prova scritta, relativa all'assunzione di 13 consiglieri con profilo professionale agronomo, si svolgerà il giorno 2 marzo 2000 e le prove facoltative di lingue straniere si svolgeranno il giorno 3 marzo 2000;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 della legge regionale 31/1997;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che, per aspetti in ordine ai quali non sia rinvenibile espressa disciplina nel contesto della normativa regionale, debba - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 14, e 36 della legge regionale 31/1997 - trovare applicazione la normativa statale ed in particolare il Capo I del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 487/1994 che all'articolo 9 dispone che alle Commissioni esaminatrici di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera;

VISTA la nota del 3 gennaio 2000 con la quale il Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con nota n. prot. 36663 del 28 dicembre 1999, ha segnalato il dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale docente esperto nelle materie d'esame;

RITENUTO inoltre che il prof. Enzangelo Finocchio, Presidente dell'Ordine degli agronomi della Provincia di Udine sia in possesso di conoscenze tecniche ed esperienze professionali che lo rendono particolarmente idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la nota del 22 novembre 1999 con la quale la Preside del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con nota n. prot. 29899 del 25 ottobre 1999, ha segnalato le professoresse Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua francese; Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua tedesca; Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua spagnola;

all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 13 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale agronomo per l'attuazione di programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 31/1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. Licio Laurino dirigente con profilo professionale agronomo, Direttore del Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura, con anzianità nella qualifica dal 7 marzo 1990, con funzioni di Presidente;
- dott. Enzangelo Finocchio, Presidente dell'Ordine degli agronomi della Provincia di Udine, componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

- dott. Stefano Amadeo, ricercatore di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste e affidatario per l'anno accademico 1999/2000 del corso di diritto comunitario presso la facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede a Gorizia, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

2) di nominare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 487/1994 - quali membri aggregati della Commissione stessa, limitatamente all'effettuazione delle prove facoltative di lingue straniere, i sottonotati esperti estranei all'Amministrazione regionale:

- prof.ssa Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua francese;
- prof.ssa Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua tedesca;
- prof.ssa Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua spagnola.

Svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Federica Persoglia, dipendente regionale con la qualifica di consigliere.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 104.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 13. Nomina della Commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 9/1999, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 70 unità nella qualifica funzionale di consigliere per l'attuazione di programmi comunitari, di cui 23 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 26 nel profilo professionale programmatico-statistico, 8 nel profilo professionale urbanista e 13 nel profilo professionale agronomo;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 651/DR del 3 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 23 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale per l'attuazione di programmi comunitari, mediante l'espletamento di una fase selettiva preliminare, l'effettuazione di una prova d'esame, la valutazione di titoli e lo svolgimento di ulteriori prove facoltative di francese, tedesco e spagnolo;

CONSIDERATO che è stata espletata la fase selettiva preliminare e che la prova scritta, relativa all'assunzione di 23 consiglieri con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, si svolgerà il giorno 14 febbraio 2000 e le prove facoltative di lingue straniere si svolgeranno il giorno 15 febbraio 2000;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 della legge regionale 31/1997;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che, per aspetti in ordine ai quali non sia rinvenibile espressa disciplina nel contesto della normativa regionale, debba - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 14, e 36 della legge regionale 31/1997 - trovare applicazione la normativa statale ed in particolare il Capo I del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 487/1994 che all'articolo 9 dispone che alle Commissioni esaminatrici di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera;

RITENUTO che il prof. Luigi Daniele, Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, docente di diritto della comunità europea dell'Università degli Studi di Trieste, ed il dott. Elio Palmieri, già Direttore regionale dell'assistenza sociale siano in possesso di conoscenze tecniche ed esperienze professionali che li rendono particolarmente idonei a far parte della Commissione stessa quali componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

VISTA la nota del 22 novembre 1999 con la quale la Preside del corso di laurea in scienze internazionali e

diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, in risposta alla richiesta formulata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con nota n. prot. 29899 del 25 ottobre 1999, ha segnalato le professoresse Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua francese; Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua tedesca; Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, quale esperto in lingua spagnola;

all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 23 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale per l'attuazione di programmi comunitari, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott.ssa Daniela Belli, dirigente con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, con incarico di Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, con anzianità nella qualifica dal 1º gennaio 1979, con funzioni di Presidente;
- dott. Elio Palmieri, già Direttore regionale dell'assistenza sociale, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. dott. Luigi Daniele, Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, docente di diritto della comunità europea dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

2) di nominare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 487/1994 - quali membri aggregati della Commissione stessa, limitatamente all'effettuazione delle prove facoltative di lingue straniere, i sottonotati esperti estranei all'Amministrazione regionale:

- prof.ssa Christia Chiaruttini Leggeri, docente di lingua francese presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua francese;
- prof.ssa Monica Mechel, professore associato confermato presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua tedesca;
- prof.ssa Cecilia Prenz, ricercatrice presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Trieste, esperto in lingua spagnola.

Svolgerà le funzioni di segretario la dott.ssa Barbara Godina, dipendente regionale con la qualifica di consigliere.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 106.

Articolo 2540, C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «S.O.S. Servizi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 6 dicembre 1999 alla cooperativa «S.O.S. Servizi soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.,

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 9 dicembre 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

• La Cooperativa «S.O.S. Servizi soc. coop. a r.l.» in liquidazione con sede in Trieste, costituita il 28 luglio 1995, per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• La dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Severo, n. 48, è nominata commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 107.

Articolo 2540, C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Il Picchio - Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 12 novembre 1999 alla cooperativa «Il Picchio soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti, in considerazione della pesante situazione debitoria della stessa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 9 dicembre 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

• La cooperativa «Il Picchio soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita l'1 marzo 1988, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX agosto, n. 9, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 18 gennaio 2000, n. 8.

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 - articolo 32 - Gruppi di lavoro. Proroga dell'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale «Tarvisio 2006» presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare l'articolo 6 contenente disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare l'articolo 32 contenente disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 recante «Interventi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006»;

VISTA la propria deliberazione 23 dicembre 1997, n. 249 concernente la costituzione del Gruppo di lavoro «Tarvisio 2006»;

VISTA la propria deliberazione 26 gennaio 1999, n. 6 concernente la ricostituzione - per dodici mesi a far tempo dalla data della sua costituzione - dei citato Gruppo di lavoro, onde consentire l'esecuzione di una serie di adempimenti di carattere interdisciplinare finalizzati a sostenere la candidatura olimpica «Tarvisio 2006», in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 25;

VISTA la nota del giorno 24 novembre 1999, n. PT/7681/5.211 (317) con la quale la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha proposto di prorogare di sei mesi con scadenza 30 giugno 2000, l'attività del Gruppo di lavoro, onde consentire l'ultimazione dei lavori intrapresi dallo stesso;

ATTESO che con la suddetta nota viene segnalata la necessità di procedere alla sostituzione dell'arch. Massimo Capriotti (già consigliere presso il Servizio della pianificazione territoriale, trasferito ad altro Servizio), con l'arch. Lucia De Colle, dipendente del Servizio della pianificazione territoriale regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

VISTA la relazione allegata alla su citata nota della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con la quale il coordinatore, arch. Barocchi, nel riassumere l'attività effettuata dal Gruppo di lavoro nel corso del 1999, ha indicato una serie di adempimenti necessari per portare a termine i lavori facenti capo al Gruppo di lavoro medesimo;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 3 e 59, comma 3, della legge regionale n. 18/1996;

DELIBERA

1. L'attività del Gruppo di lavoro denominato «Tarvisio 2006» è prorogata di ulteriori sei mesi a far tempo dalla data della sua scadenza. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché al Consiglio di amministrazione del personale, una relazione sull'attività del Gruppo medesimo.

2. Il Gruppo di lavoro ha il compito di:

a) formulare il parere sul programma di cui all'articolo 5 della citata legge regionale n. 25/1997;

b) fornire consulenza su altri documenti di programmazione - attualmente in fase di redazione - relativi all'area montana.

3. La composizione del Gruppo di lavoro è così rideterminata:

– arch. Roberto Barocchi - dirigente con incarico di Direttore del Servizio della pianificazione territoriale regionale e Direttore regionale sostituto della Pianificazione territoriale - *coordinatore*;
– dott. Giorgio De Rosa - dirigente con incarico di Direttore regionale della programmazione - o suo delegato;
– dott. Luigino Maravai - dirigente con incarico di Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - o, in caso di sua assenza, dott.ssa Marina Bortotto;
– dott. Giorgio Paris - dirigente con incarico di Direttore del Servizio del turismo - o, in caso di sua assenza, dott. Marco Fabbro;
– dott. Aldo Zanini - dirigente con incarico di Direttore del Servizio delle attività ricreative sportive - o suo delegato;
– dott. Eugenio Ambrosi - Direttore sostituto del Servizio dei rapporti esterni della Direzione regionale degli affari europei - o da altro dipendente della Direzione;
– arch. Lucia De Colle - consigliere in servizio presso il Servizio della pianificazione territoriale regionale.

La verbalizzazione sarà assicurata dall'arch. De Colle o, in sua assenza, da altro dipendente del Servizio.

4. Al Coordinatore non compete l'indennità di coordinamento ai sensi degli articoli 6, sesto comma, e 9, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

IL PRESIDENTE: dott. Giovanni BELLAROSA
IL SEGRETARIO: dott.ssa Alessandra STOLFA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 18 gennaio 2000, n. 11.

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 - articolo 32 - Gruppi di lavoro. Integrazione alla composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale per l'attuazione nel territorio regionale del «Sistema informativo della montagna» (S.I.M.) presso il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in ma-

teria di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», in attuazione del quale il Ministero delle risorse agricole ha predisposto un progetto, denominato «Sistema informativo della montagna» (S.I.M.), per la realizzazione di una connessione in rete di basi informatizzate di dati relativi a comunità montane, Uffici del Corpo forestale dello Stato ed Enti Parco nazionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 271 con la quale si è proceduto alla costituzione del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema Informativo della Montagna;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 12 novembre 1999, n. 281 con la quale è stata prorogata l'attività del Gruppo di lavoro per un periodo di sei mesi, a far tempo dalla data della sua scadenza;

VISTO che con la suddetta deliberazione si è proceduto alla definizione di una nuova composizione della struttura, attraverso la sostituzione del dott. Guglielmo Berlasso (già Direttore del Servizio tecnico-scientifico e pianificazione e controllo della Direzione regionale della protezione civile, dal giorno 1 settembre 1999 Direttore del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente), con il dott. Tiziano Tirelli, dall'1 settembre 1999 Direttore del Servizio tecnico scientifico di pianificazione e controllo della Direzione regionale della protezione civile;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione del personale con deliberazione 12 novembre 1999, n. 280 ha rilevato l'opportunità di integrare la composizione del Gruppo di lavoro in oggetto con la partecipazione di un funzionario della Direzione regionale dell'ambiente, visti i compiti e le finalità del medesimo;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 35717/DOP/24OS del 20 dicembre 1999, con la quale veniva invitata la Direzione regionale dell'ambiente a segnalare il nominativo del funzionario destinato ad integrare la composizione del suddetto Gruppo di lavoro;

VISTA la nota AMB/25659-B/8/S del 27 dicembre 1999 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente designava, quale componente del gruppo di lavoro, il dott. Guglielmo Berlasso, Direttore del Servizio geologico, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Fulvio Gasparo, funzionario geologo e Direttore sostituto del suddetto Servizio;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 3 e 59, comma 3, della legge regionale n. 18/1996;

DELIBERA

1. La composizione del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.) - costituito con deliberazione 2 dicembre 1998, n. 271 e la cui attività è stata prorogata con deliberazione 12 novembre 1999, n. 281 per ulteriori sei mesi a far tempo dalla data della sua scadenza - viene integrata con la partecipazione del dott. Guglielmo Berlasso, Direttore del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Fulvio Gasparo, funzionario geologo e Direttore sostituto del suddetto Servizio.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: dott. Giovanni BELLAROSA

IL SEGRETARIO: dott.ssa Alessandra STOLFA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 3 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 12 gennaio 2000, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sottoelencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che svolgono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

1. «Progesco Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Udine;
2. «Elison Cooperativa sociale S.c.r.l.», con sede in Cordenons.

Sezione C (consorzi tra cooperative sociali):

1. «Cantieri Sociali - Consorzio di cooperativa sociali - Soc. coop. sociale a r.l. ONLUS», con sede in Monfalcone.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore

particolareggiato comunale (ex Piano di recupero) denominato «di San Giovanni - zona centrale e area Zuccheri».

Con deliberazione consiliare n. 8 del 31 gennaio 2000, il Comune di Casarsa della Delizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al P.R.P.C. (ex Piano di recupero) denominato «di San Giovanni - zona centrale e area Zuccheri», ed ha approvato la variante al Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cavasso Nuovo. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 55 del 12 novembre 1999 il Comune di Cavasso Nuovo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Drenchia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 39 del 23 dicembre 1999 il Comune di Drenchia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 82 del 20 dicembre 1999 il Comune di Gorizia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 40 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Montereale Valcellina. Variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 39/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 010/Pres. del 18 gennaio 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 39 del 21 giugno 1999, con cui il Comune di Montereale Valcellina ha approvato la variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 7 maggio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 101 del 22 dicembre 1999 il Comune di Tavagnacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sentito il Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
Servizio del Turismo

Elenco delle Pro Loco della Regione Friuli-Venezia Giulia.

N.	Denominazione	Indirizzo	Comune
1	PRO GLEMONA	via C. Caneva	Gemona del Friuli
2	PRO LOCO DI MEDEA	corso Friuli 19	Medea
3	PRO LOCO VILLA MANIN CODROIPO	via Friuli 16	Codroipo
4	PRO LOCO DI GORIZIA	corso Italia 9	Gorizia
5	PRO SACILE	via Garibaldi 62	Sacile
6	PRO TARCENTO	via Morgante 14	Tarcento
7	PRO LOCO AQUILEIA	piazza Capitolo 4	Aquileia
11	PRO LOCO PONTEBBANA	via Mazzini 16	Pontebba
12	PRO LOCO CHIUSAFORTE		Chiusaforte
16	PRO LOCO TIMAU-CLEULIS	fraz. Timau	Paluzza
17	PRO SESTO	piazza Castello 5	Sesto al Reghena
18	PRO BARCIS		Barcis
19	PRO LOCO OSOPPO	via Divisione Julia 1	Osoppo
20	PRO LOCO DEL COMUNE DI REMANZACCO		Remanzacco
21	PRO LOCO DEL COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	via Aquileia 2	Romans d'Isonzo
22	PRO SPILIMBERGO	viale Barbacane 25	Spilimbergo
23	PRO LOCO MONFALCONE	via Mazzini 3	Monfalcone
24	PRO LOCO CASARSA	piazza 4 Novembre	Casarsa della Delizia
25	PRO LOCO AVIANO	via Roma 5	Aviano
26	PROVALVASONE		Valvasone
27	PRO LOCO MONTEREALE VALCELLINA		Montereale Valcellina
28	PRO LOCO CARGNACCO	fraz. Cargnacco	Pozzuolo del Friuli
29	ALTA VAL TORRE PRO VILLANOVA DELLE GROTTE	Pradielis	Lusevera
30	PRO LOCO BUDOIA	via Panizzut 15	Budoia
31	PRO LOCO AMIS DI LUNCIAMP		Campolongo al Torre
32	PRO LOCO VALLE D'ARZINO	fraz. Anduins	Vito d'Asio
33	PRO MAJANO	piazza Italia	Majano
35	TURISTICA PRO SAURIS		Sauris
37	PRO VAL COSA	via Paludea	Castelnuovo del Friuli
39	PRO MANIAGO	piazza Italia 19	Maniago
41	PRO LOCO VERZEGNIS		Verzegnis
42	PRO SAN DANIELE	via Garibaldi 34	S. Daniele del Friuli
43	PRO SAN VITO	via Falcon Vial 12	S. Vito al Tagliamento
44	ASSOCIAZIONE PRO LOCO ENEMONZO		Enemonzo
45	PRO LOCO VALLE DI SOFFUMBERGO	fraz. Valle	Faedis
47	PRO PALMA	borgo Udine 4	Palmanova
48	FRATELLANZA	via Roma	Cavasso Nuovo
49	PRO LOCO VILLA SANTINA		Villa Santina
50	PRO LOCO FANNA	via Maniago 2	Fanna
51	PRO CLAUT-VALCELLINA	via Giordani 1	Claut
53	PRO FORNI AVOLTRI	corso Italia 22	Forni Avoltri
54	PRO LOCO POZZUOLO DEL FRIULI	piazza Julia 6	Pozzuolo del Friuli
56	PRO LOCO NAVE	fraz. Nave	Fontanafredda
57	CASTRUM CARMONIS	via Mancotti	Cormons
58	PRO LOCO DEL COMUNE DI LAUCO		Lauco
59	PRO TORLANO	fraz. Torlano	Nimis
60	PRO FONTANAFREDDA	via Grigoletti 24	Fontanafredda
61	PRO LOCO PAGNACCO	via Verdi 1	Pagnacco
62	PRO CORDOVADO	piazza Cecchini 27	Cordovado
63	PRO LOCO COMEGLIANS	via Roma 19	Comeglians
64	PRO LOCO DEL COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	c/o Centro Civico	S.Canzian d'Isonzo
65	PRO LOCO DI FOGLIANO REDIPUGLIA	via Fabio Filzi 1	Fogliano Redipuglia
66	PRO LOCO COMUNITA' DI MORTEGLIANO-LAVARIANO-CHIASELLIS		Mortegliano
67	PRO LOCO STARANZANO	piazza D.Alighieri 26	Staranzano
68	PRO FORGARIA		Forgaria nel Friuli
69	PRO LOCO RISORGIVE MEDIO FRIULI	Sterpo	Bertiolo
70	PRO TRICESIMO	via San Pelagio 17	Tricesimo
71	PRO ARTEGNA	via Sottocastello 51	Artegna
72	PRO LOCO GRADISCA D'ISONZO	via Dante 29	Gradisca d'Isonzo
73	PRO FAGAGNA	piazza del Mercato	Fagagna
74	PRO BUIA	fraz. Santo Stefano	Buia
75	PRO TRAMONTI DI SOPRA	via Monte Rest 1	Tramonti di Sopra
76	PRO LOCO DI PASIAN DI PRATO	via Roma 38	Pasian di Prato
77	PRO MEZZOMONTE	via Marchesini 7	Mezzomonte di Polcenigo
78	PRO LOCO DI TAVAGNACCO	Via Madonnina 17	Tavagnacco

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
Servizio affari amministrativi e contabili
TRIESTE

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti esterni nel corso del secondo semestre 1999.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Onere complessivo
dott. Sergio Salvador via Reti, n. 4 34100 Trieste	Affidamento dell'incarico di valutazione dei piani di impresa presentati per l'anno 1998	lire 4.672.420
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche - Università degli studi di Trieste Piazzale Europa, 1 Trieste	Incarico di studio in materia di riduzione dell'orario di lavoro e delle problematiche inerenti l'introduzione delle «35» ore con particolare riguardo alle politiche attive da adottare per mantenere inalterato il vantaggio competitivo delle imprese della Regione	lire 66.000.000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: Eugenio Buscemi

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI
Servizio delle foreste regionali
UDINE

Bando di gara mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dai lotti boschivi denominati «Lotto A - Cazorie - sottosezione 14/c (parte) e Lotto B - Fontana Col del Nas - sottosezioni 8/c e 8/d (parte)» della foresta regionale del Cansiglio (Pordenone) di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Servizio delle foreste regionali - via Cotonificio, n. 123 - 33100 Udine, tel. 0432/555481, fax 0432/555499 - intende porre in vendita, mediante gara di licitazione privata, il materiale legnoso ricavabile dai lotti «A) Cazorie - sottosezione 14/c (parte) e B) Fontana Col del Nas - sottosezioni 8/c e 8/d (parte)» della foresta regionale del Cansiglio (Pordenone) per l'importo a base d'asta di lire 135.985.300 (euro 70.230,55) - I.V.A. esclusa.

1) Criterio di aggiudicazione

La gara verrà esperita con le modalità di cui alla lettera c) dell'articolo 73 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonché in conformità alle vigenti norme regionali in materia.

2) Oggetto e caratteristiche della vendita

Vendita a misura - alto fusto

Valori in lire

Lotto boschivo A) «Cazorie»
sottosezione 14/c (parte)

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3	Prezzo di macchiatico lire/m^3	Valore complessivo lire/m^3
faggio	2.080	legname da trasformazione	1.084	61.100	66.232.400
abete b.	50	assortimento unico	32	41.100	1.315.200
piante	2.130		1.116		67.547.600

Lotto boschivo B) «Fontana - Col del Nas»
sottosezioni 8/c e 8/d (parte)

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3	Prezzo di macchiatico lire/m^3	Valore complessivo lire/m^3
faggio	808	legname da opera	262	127.400	33.378.800
		legname da trasformazione	787	34.700	27.308.900
abete b.	117	assortimento unico	155	50.000	7.750.000
piante	925		1.204		68.437.700

Totale complessivo Lotto A) e Lotto B) lire 135.985.300 - I.V.A esclusa

Valori in euro

Lotto boschivo A) «Cazorie»
sottosezione 14/c (parte)

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3	Prezzo di macchiatico euro/m^3	Valore complessivo euro/m^3
faggio	2.080	legname da trasformazione	1.084	31,555516	34.206,179344
abete b.	50	assortimento unico	32	21,226378	679,244096
piante	2.130		1.116		34.885,423440

Lotto boschivo B) «Fontana - Col del Nas»
sottosezioni 8/c e 8/d (parte)

N. piante per specie legnosa		Assortimenti ricavabili	Quantità m^3	Prezzo di macchiatico euro/m^3	Valore complessivo euro/m^3
faggio	808	legname da opera	262	65,796608	17.238,711296
		legname da trasformazione	787	17,921054	14.103,869498
abete b.	117	assortimento unico	155	25,822844	4.002,540820
piante	925		1.204		35.345,121614

Totale complessivo Lotto A) e Lotto B) euro 70.230,55 - I.V.A. esclusa.

(Tutti i valori parziali espressi in euro saranno indicati con sei numeri decimali).

3) Località dei lotti posti in vendita

Sottosezioni 14/c (parte) - 8/c e 8/d (parte) del Piano di assestamento della foresta regionale del Cansiglio - Comuni di Caneva, Polcenigo e Budoia - Provincia di Pordenone.

4) Requisiti dei partecipanti

Le ditte partecipanti devono essere iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. - per l'attività di utilizzazione boschive e devono possedere il certificato d'idoneità forestale di II livello rilasciato da uno degli Ispettorati ripartimentali delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5) Termine di esecuzione dei lavori

Il termine di utilizzazione dei lotti è fissato in 700 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna nel rispetto dell'articolo 26 del capitolato generale d'oneri.

Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattualmente stabilito o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà una penale di lire 10.000 (euro 5,16) per ogni giorno di ritardo.

6) Subappalto

Si applicano le norme dell'articolo 17 del capitolato generale integrate dalle norme dell'articolo 4 del D.P.G. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

7) Collaborazione tra imprese boschive

Sono ammesse forme di collaborazione tra imprese per brevi periodi ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del D.P.G. 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

8) Piano di sicurezza

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro la ditta boschiva è tenuta al rispetto della normativa vigente e delle informative contenute nelle schede tecniche di cui all'articolo 10 del capitolato particolare d'oneri.

9) Pagamento del legname

L'acquirente dovrà pagare il legname presso la Tesoreria regionale con le modalità e termini di cui all'articolo 12 del capitolato generale d'oneri.

10) Invito a partecipare alla gara

Per essere invitate a partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Servizio foreste regionali - via Cotonificio, n. 123 - 33100 Udine entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2000, ore 13.00, richiesta d'invito, contenente quanto segue:

- dichiarazione attestante il possesso per l'anno 2000 del certificato di idoneità tecnica di II livello, rilasciato dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'Ente appaltante trasmetterà gli inviti alle ditte interessate entro il 6 marzo 2000.

11) Modalità di presentazione delle offerte

Le ditte invitate dovranno inviare il plico contenente l'offerta entro le ore 13.00 del giorno 11 aprile 2000 a mezzo servizio postale, con raccomandata A.R.

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, avrà l'indicazione del mittente e la seguente scritta: «Offerta per la gara del giorno 13 aprile 2000 relativa all'acquisto dei lotti boschivi "A Cazorie e B Fontana Col del Nas" nella foresta regionale del Cansiglio» nel quale dovranno essere inclusi:

1) Una dichiarazione in lingua italiana e in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante contenente:
   - la misura dell'aumento in percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta;
   - la specificazione di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.

   Tale dichiarazione, sotto pena di nullità, dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

2) Dichiarazione sottoscritta del titolare o legale rappresentante della ditta, con allegata fotocopia di un documento di identità, dalla quale risulti:
   a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., Ufficio registro imprese per l'attività di utilizzazione boschive;
   b) nel quinquennio anteriore non risultano a carico della ditta dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   c) la ditta si è recata sul luogo della presente utilizzazione, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione;
   d) la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica mministrazione di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 689/1981;

e) di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato generale d'oneri e del capitolato particolare allegato al progetto dei lavori oggetto della gara.

3) Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta di lire 4.079.559 (euro 2.106,92), pari al 3% dell'importo del lotto per le imprese boschive e di lire 1.359.853 (euro 702,31), pari all'1% per le imprese cooperative, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

12) Svincolo dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolare la propria offerta trascorsi 60 giorni dalla gara.

13) Norme regolanti l'espletamento della licitazione

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in lettere;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13.00 del giorno 11 aprile 2000 o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio postale o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che la dichiarazione dell'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;
- non sono, altresì ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
- non sono ammesse offerte in ribasso;
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra data o al giorno successivo;
- il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando l'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
- il verbale di licitazione privata non darà luogo a contratto, in quanto l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese e solo successivamente sarà stipulato il contratto con l'aggiudicatario.

14) Esperimento della gara

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 13 aprile 2000, alle ore 10.00, presso la sala riunioni dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali - via Cotonificio, n. 123 - Udine. Può presenziare alla gara il legale rappresentante della ditta.

15) Obblighi dell'aggiudicatario

Dopo l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dell'aggiudicazione, quanto segue:

1) cauzione definitiva, pari al 5% del valore di aggiudicazione del lotto per le imprese e 1% per le cooperative, mediante costituzione presso la Tesoreria regionale di specifico deposito cauzionale o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con esplicito impegno dell'azienda, istituto o impresa di assicurazione a versare la somma stessa alla Tesoreria regionale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; le firme in calce alla medesima dovranno essere debitamente autenticate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 4 della legge regionale 3/1995;
2) certificato del casellario giudiziale in originale o copia autenticata in carta legale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, del titolare dell'Impresa, se trattasi di ditta individuale o del suo legale rappresentante, se trattasi di società;
3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio registro imprese, di data non anteriore a sei mesi a quel-

lo fissato per la gara, dal quale risulti l'iscrizione per l'attività di utilizzazione boschiva e con l'indicazione che nel quinquennio anteriore non risultano a carico della ditta dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

4) certificato di idoneità tecnica di II livello rilasciato dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in originale o copia autenticata, valido per l'anno 2000.

L'aggiudicazione s'intende comunque condizionata dalla eventuale ulteriore documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

L'impresa aggiudicataria, si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'I.V.A. sul legname, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono a totale carico dell'acquirente e dovranno essere versate nella misura e nei modi previsti dalla legge.

Per quanto non espressamente disposto nel presente invito, si rinvia alle disposizioni del capitolato generale d'oneri pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 15 aprile 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e del capitolato particolare d'oneri di data 14 aprile 1999 sotto la cui scrupolosa osservanza si intende fatta l'aggiudicazione.

Si informa che i dati personali raccolti ai fini del procedimento di gara di cui al presente bando saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alla legge 675/1996.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Roberto Fabris, direttore del Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Udine, lì 31 gennaio 2000

IL DIRETTORE: dott. ing. Roberto Fabris

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

Servizio gestione immobili

TRIESTE

Estratto dell'avviso di vendita dell'immobile sito in Comune di Trieste, via Sara Davis, tavolarmente individuato in C.C. di Scorcola, P.T. 2559, p.c. n. 282 (terreno edificabile di metri quadrati 743).

L'Amministrazione regionale intende procedere all'alienazione a trattativa privata, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 dicembre 1971, n. 57, articolo 6, dell'immobile sito in Comune di Trieste, via Sara Davis, tavolarmente individuato in C.C. di Scorcola, P.T. 2559, p.c. n. 282 (terreno edificabile di metri quadrati 743), valutato in lire 143.993.400, I.V.A. esclusa.

Gli interessati che avessero intenzione di essere invitati a presentare offerta d'acquisto potranno all'uopo rivelgere formale istanza scritta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata alla Direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio - Servizio gestione immobili, via Carducci, 6 - Trieste, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 febbraio 2000, dove potranno anche essere assunte le informazioni relative alla presente alienazione.

Trieste, 24 gennaio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI:
dott. Silvano Iacuz

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) per il periodo 1 aprile 2000 - 31 marzo 2001.

È indetta gara mediante asta pubblica, per il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona nei Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo per il periodo 1 aprile 2000 - 31 marzo 2001.

La gara viene effettuata secondo la procedura prevista dal decreto legislativo n. 157/1950 per gli appalti rientranti nell'allegato 2 e dagli altri criteri previsti dal capitolato speciale d'appalto allegato alla deliberazione giuntale n. 24 del 20 gennaio 2000.

L'importo previsto a base d'asta ammonta a lire 529.218.500.

Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 13

marzo 2000, tenuto presente che le modalità di presentazione e la documentazione richiesta sono contenute nel bando di gara disponibile presso l'Ufficio servizi sociali a cui potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.

Codroipo, 26 gennaio 2000

IL CAPO SERVIZIO: Iolanda Cicuttin

COMUNE DI ZOPPOLA
(Pordenone)

Esito di asta pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia di alcuni edifici comunali.

SI RENDE NOTO

che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva n. 72 del 26 gennaio 2000 è stato approvato l'esito della gara tramite asta pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia di alcuni edifici comunali, esito che vede affidataria la ditta Cooperativa Universale Unicoop di Padova con un ribasso del 14,23% sull'importo a base di gara.

Zoppola, 27 gennaio 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Loris Grando

COMUNE DI ARTA TERME
(Udine)

Riclassificazione di strutture ricettive valida fino al 31 dicembre 2002.

Si partecipa che, la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 305 del 14 dicembre 1999, ha disposto e determinato la riclassificazione delle strutture ricettive «alberghiere», come segue:

- Di modificare la classificazione della «dipendenza» dell'albergo Poldo, dalla categoria «tre stelle» - alla categoria «due stelle» - dando atto che la «casa madre» mantiene la categoria «tre stelle».
- Di riformulare comunque l'elenco completo delle strutture ricettive operanti sul territorio comunale, con l'indicazione aggiornata: del numero delle camere e dei posti letto, sulla base delle certificazioni sanitarie prodotte.

- Albergo: Edelweiss, viale delle Terme, 1, Piano Arta; n. stelle *, n. camere 10, n. posti letto 22, n. servizi igienici -; titolare Volpi Massimo, nato il 29 giugno 1970 a Milano; legale rappresentante «Società albergo ristorante Edelweiss di Volpi Claudio & C. - S.n.c.».
- Albergo: Pensione Cozzi, via Marconi, 9-13-15, Piano Arta; n. stelle *, n. camere 8, n. posti letto 16, n. servizi igienici 8; titolare Cozzi Daniela, nata il 29 gennaio 1959 ad Arta Terme (Udine); legale rappresentante «Eredi Cozzi Giacomo di Cozzi Daniela - S.a.s.».
  Dipendenza: n. stelle *, n. camere 6, numero posti letto 10, n. servizi igienici 6.
- Albergo: Al Comune Rustico, via Fontana, 14, Arta Terme; n. stelle *, n. camere 22, n. posti letto 33, n. servizi igienici 22; titolare De Prato Ginetta, nata il 20 gennaio 1952 a Tolmezzo (Udine).
- Albergo: Belvedere, via Marconi, 39, Piano Arta; n. stelle **, n. camere 33, n. posti letto 74, n. servizi igienici 33; titolare Monini Luigina, nata il 14 dicembre 1919 a Monselice (Padova).
- Albergo: Moderno, via Umberto I, 23, Arta Terme; n. stelle **, n. camere 28, n. posti letto 51, n. servizi igienici 28; titolare Marco Polo, nato l'1 giugno 1961 a Arta Terme (Udine).
- Albergo: Miramonti, via Umberto I, 22, Arta Terme; n. stelle **, n. camere 22, n. posti letto 43, n. servizi igienici 18; titolare Merlo Fernanda, nata il 27 dicembre 1948 a Tolmezzo (Udine).
- Albergo: Hotel Salon, via Peresson, 70, Piano Arta; n. stelle ***, n. camere 24, n. posti letto 45, n. servizi igienici 24; titolare Salon Giuseppe, nato l'8 settembre 1920 ad Arta Terme (Udine); legale rappresentante «Società albergo ristorante Salon di Giuseppe Salon e figli - S.a.s.».
- Albergo: Hotel Cella, via Umberto I, 50, Arta Terme; n. stelle ***, n. camere 12, n. posti letto 24, n. servizi igienici 12; titolare Mussinano Maria Luisa, nata il 3 luglio 1938 a Paluzza (Udine).
- Albergo: Hotel Gortani, via Umberto I, 43, Arta Terme; n. stelle ***, n. camere 29, n. posti letto 70, n. servizi igienici 29; titolare Tondato Maria Teresa, nata il 15 agosto 1944 ad Annone Veneto (Venezia); legale rappresentante «Grand Hotel Gortani di Tondato Maria Teresa - S.a.s.».
- Albergo: Hotel Gardel, via Marconi, 6/8, Piano Arta; n. stelle ***, n. camere 55, n. posti letto 112, n. servizi igienici 55; titolare Gardel Giovanni Battista, nato il 27 luglio 1939 ad Arta Terme (Udine); legale

rappresentante «Albergo ristorante Gardel di Gardel G.B. & C. - S.a.s.».

- Albergo: Hotel alla Fonte, Via Nazionale, 38, Avosacco; n. stelle ***, n. camere 35, n. posti letto 67, n. servizi igienici 35; titolare Somma Daniela, nata l'1 novembre 1943 a Udine; membro del Consiglio di amministrazione delle: «Industrie Carniche Alberghiere - S.r.l.».
- Albergo: Park Oasi, viale delle Terme, 15, Piano Arta; n. stelle ***, n. camere 29, n. posti letto 71, n. servizi igienici 29; titolare Gressani Gabriella, nata il 2 dicembre 1965 a Tolmezzo (Udine); legale rappresentante della «Hotel Park Oasi - S.r.l.».
- Albergo: Hotel Trieste, via Carducci, 54, Avosacco; n. stelle ***, n. camere 54, n. posti letto 98, n. servizi igienici 48; titolare Fior Lauro, nato il 19 agosto 1955 ad Arta Terme (Udine); legale rappresentante «Hotel Trieste di Fior Lauro, Giacomino e C. - S.a.s.».
- Albergo: Hotel Poldo, via Marconi, 1/3, Piano Arta; n. stelle ***, n. camere 26, n. posti letto 54, n. servizi igienici 20; titolare Benedetti Andrea, nato il 23 agosto 1928 a Tolmezzo (Udine); legale rappresentante della «Società Poldo - S.p.A.».
  Dipendenza: n. stelle **, n. camere 33, n. posti letto 39, n. servizi igienici 33.

- Di rendere pubblico il presente provvedimento: mediante affissione all'Albo pretorio comunale, e pubblicato, entro 30 giorni dalla data del presente, sul «F.A.L.» Foglio annunzi legali della Provincia di Udine, e, sul «B.U.R.» Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Di dare atto che alle spese di cui al punto precedente si provvederà direttamente con l'Ufficio economato di questo Comune.
- Di stabilire, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17/1997, che verso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data della notificazione o, in caso di ricorso presentato dal soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio annunzi legali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
m.llo Maurizio Primus

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Classificazione dell'albergo «Hotel Valpiccola», via Stella Alpina, n. 5, località Piancavallo, Aviano. Deliberazione della Giunta comunale 21 dicembre 1999, n. 419. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di classificare la struttura ricettiva di cui è titolare la ditta «Agenzia Lorena di Verrengia S. & C. S.a.s.», come segue: Albergo a 1 stella - all'insegna «Hotel Valpiccola», capacità ricettiva n. 7 camere per complessivi 17 posti letto;

2. di provvedere alla pubblicazione sul Foglio annunzi legali della Provincia di Pordenone entro 30 giorni da oggi, nonché alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SINDACO: dott. Gianluigi Rellini

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di pubblicazione del progetto di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Variante 2 al P.R.P.C. S.S. 13».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 52/1991, così come modificata dalle legge regionale 19/1992 e 34/1997,

AVVISA

che gli atti del progetto ed i suoi allegati relativi al P.R.P.C. d'iniziativa pubblica «Variante 2 al P.R.P.C. S.S, 13», adottato con D.C. n. 62 del 30 novembre 1999, saranno depositati in libera visione, durante l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio urbanistica, a far tempo dal giorno 1 febbraio 2000.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni dovranno essere presentate al Protocollo del Comune, entro trenta giorni effettivi dall'inserzione dell'adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Gemona del Friuli, 28 gennaio 2000

IL SINDACO: Virgilio Disetti

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Garbin». Ditta Garbin Giovanni e Mario da Pravisdomini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30 settembre 1999, con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Garbin». Ditta Garbin Giovanni e Mario da Pravisdomini;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 49 del 30 settembre 1999 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Garbin». Ditta Garbin Giovanni e Mario da Previsdomini.

Gli atti relativi vengono depositati presso l'Ufficio segreteria del Comune, per trenta giorni effettivi a partire dal giorno 9 febbraio 2000.

Durante tale periodo chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti depositati.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal P.R.P.C. in oggetto, possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni ed opposizioni, dirette al Sindaco, dovranno essere prodotte per iscritto, in triplice copia di cui una in bollo e non oltre i trenta giorni effettivi dal giorno di deposito.

Pravisdomini, 9 febbraio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: Emanuele Artico

PROVINCIA DI GORIZIA

Volturazione dell'autorizzazione alla gestione della discarica di I categoria «Pecol dei Lupi» di Cormons. Decreto del Dirigente del 5º Servizio 21 gennaio 2000, n. 1372. (Estratto).

IL DIRIGENTE DEL 5º SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di accogliere la richiesta e pertanto volturare a favore dell'Azienda Multiservizi Isontina (A.M.I.), con sede legale a Gradisca d'Isonzo, via Aquileia, n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 01000250314, il decreto provinciale prot. 23948/99 del 23 novembre 1999 inerente la gestione della discarica di 1ª categoria denominata «Pecol dei Lupi», sita nel territorio del Comune di Cormons.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

SOCIETÀ MARIANI ENERGIA DUEMILA S.p.A. MILANO

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Mariani Energia Duemila S.p.A. con sede legale in Milano, via Orobia, n. 3, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Bacino di Tarvisio (Udine) Comuni serviti: Tarvisio - Amaro - Cavazzo Carnico - Forgaria nel Friuli - Pontebba in Provincia di Udine; Cavasso Nuovo - Castelnovo del Friuli - Meduno - Pinzano al Tagliamento - Travesio in Provincia di Pordenone, ai sensi della delibera n. 52/1999 del 22 aprile 1999 Autorità energia elettrica e il Gas, comunica le tariffe gas metano in vigore dall'1 gennaio 2000 alle utenze dei Comuni sopra elencati.

	Tariffe	**lire/m^3**
T1	Uso domestico	614,4
T2	Uso riscaldamento individuale	532,3
T3	altri usi:	
	– fino a 50.000 m^3/anno	501,9
	– oltre 50.000 m^3/anno	472,5
T3.d	Usi Comunali:	
	– Comune di Tarvisio	408,9

	– Comuni di Amaro, Cavasso N., Meduno e Pontebba	443,2
	– Comune di Cavazzo Carnico	428,5
	– Comuni di Forgaria, Travesio e Pinzano al Tagliamento	477,5
	– Comune di Castelnovo del Friuli	501,9
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 m^3/anno	
	– fino a 100.000 m^3/anno	405,8
	– oltre 100.000 m^3/anno	378,2

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.P. n. 21/1988.

Milano, 21 gennaio 2000

UN AMMINISTRATORE DELEGATO:
Silvana Mariani

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico relativo a n. 10 posti di infermiere (operatore professionale sanitario - categoria C).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 79 del 21 gennaio 2000 del Responsabile dell'Unità Operativa Politiche del Personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 10 posti di infermiere (op.profess. sanitario - categoria C) dei quali 1/3 dei posti è riservato, in base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 81, D.M. 30 gennaio 1982)

1. Diploma universitario per infermiere ai sensi del D.M. 739/1994 ovvero diploma di infermiere professionale.
2. Iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

PROVE DI ESAME:
(articolo 83, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: ore 8-15, venerdì: ore 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 16 (dalle ore 10 alle ore 12), ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g), verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni;

Saranno esclusi:

- i candidati che presentano la domanda di ammissione al concorso non sottoscritta;
- i candidati che omettono nella domanda di ammissione anche una sola delle dichiarazioni di cui ai suelencati punti a, b, c, e, f.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, per i candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario della prova scritta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera di avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 30;

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15;

c) curriculum formativo e professionale: 5.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come sostituito dall'articolo 5 del D.P.R. n. 693/1996, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e rimarrà in vigore per eventuali utilizzazioni per un periodo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi - Struttura Operativa Politiche del Personale - via del Farneto, n. 3 Trieste, telefono 040/3995162-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA:
dott. Danilo Verzegnassi

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
Via del Farneto, n. 3
34142 Trieste

...l... sottoscritt... .... (a);

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana SI NO

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
....;

– di essere di stato civile .... ;
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: .... ;
– di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione: .... ;
– di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università) .... (b)
– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
– iscritto all'Albo professionale di .... ;
– libera docenza o specializzazione nella disciplina di ....e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 .... e relativa durata del corso .... ;
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni: .... (d);
– di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
– di dare il proprio consenso, al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott. ....

via/piazza ...., n. .....

telefono ....

c.a.p.: .... Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, ...

Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda, via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, sabato: chiuso).

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di urologia (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario).

Con decreto del Direttore generale 19 gennaio 2000, n. 41, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di urologia (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario).

1) Macchiarella dott. Angelo
nato il 5 novembre 1965 punti 81,700 su 100

ed è stato dichiarato vincitore.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nella sala riunioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», via Vittorio Veneto n. 24 - 3º piano - Gorizia, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico sottosegnato nel giorno e all'ora indicata:

21 marzo 2000 - ore 9.30

– 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) di radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - operatore professionale collaboratore (con riserva di n. 1 posto al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'infanzia di Trieste).

In esecuzione del decreto n. 26/2000 di data 14 gennaio 2000 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - operatore professionale collaboratore (con riserva di n. 1 posto al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto per l'Infanzia di Trieste).

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal vigente Regolamento organico dell'Istituto adottato con deliberazioni n. 974/86 dell'11 novembre 1986, n. 139/87 del 12 febbraio 1987 e n. 921/87 del 12 ottobre 1987 ed approvato dal Ministero della sanità con atto n. 500.1/EV/850.A/19/823 del 20 novembre 1987.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali.

I requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che

siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso sono i seguenti:

1. diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio biomedico ovvero attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto 3, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, purchè i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 1982;

2. iscrizione all'Albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Le domande di partecipazione al suddetto concorso redatte in carta semplice secondo l'allegato schema, come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, devono essere rivolte al Commissario straordinario dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste e presentate o spedite nei modi successivamente indicati.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari:

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pagamento diretto presso la cassa dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - con l'indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite c/c p. 10979342 indirizzata a Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile;

– certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale ove esistente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum sono valutate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. Vanno indicate altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal suddetto Regolamento organico all'articolo 30.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 379/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Istituto, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all'Istituto per l'Infanzia «Burlo Garofolo» - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste - entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'Organo competente dell'Istituto. L'eventuale esclusione è adottata con provvedimento motivato.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su un argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globalmente attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- punteggio attribuito alla precedente prova d'esame, seguendo l'ordine decrescente di espletamento;
- appar articolo 9 legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina del/dei vincitore/i.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità dell'1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 e successive circolari, compresa la risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. 197/E/V/107390 del 14 luglio 1995, i concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego. Al riguardo si comunica che se per i documenti in questione, sebbene non obbligatori per la partecipazione all'avviso e/o concorso ne è prevista la presentazione del documento ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, torna applicabile agli stessi la disposizione di favore di cui alla legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il personale del comparto sanità dell'1 settembre 1995.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa ri-

ferimento al vigente Regolamento organico dei servizi e del personale dell'Istituto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì alle giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281).

per delega del Commissario straordinario
IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
Via dell'Istria, n. 65/1
34137 Trieste

..l.. sottoscritt.. (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. . . . . . posti di . . . . bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . . ;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di non aver riportato condanne penali;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di . . . . ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . (d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  – sig. . . . .
  via . . . . n. . . . .
  telefono n. . . . .
  cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Istituto la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

– presentate all'Ufficio Concorsi - Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria, n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30 - 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).